

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo reca le disposizioni per il recepimento della direttiva 2017/853/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, in attuazione della legge 25 ottobre 2017, n. 163 - Legge di delegazione europea 2016-2017, ed in particolare degli articoli 1, 2 e del relativo Allegato A.

La direttiva 2017/853/UE, modificativa della direttiva 91/477/CEE, ha confermato la necessità, da un lato, di armonizzare le condizioni di circolazione all'interno dell'Unione delle armi da fuoco e delle loro componenti essenziali e, dall'altro, di prevedere che le legislazioni degli Stati membri mantengano una serie di precise cautele.

I punti salienti della Direttiva riguardano essenzialmente le modalità con cui devono essere marcate su tutto il territorio dell'Unione le armi da fuoco e le loro parti essenziali; la ridefinizione del sistema informatico di tracciabilità delle armi e delle munizioni, che consenta anche, attraverso l'istituzione di una piattaforma informatica, lo scambio di informazioni tra i paesi membri; la previsione di più stringenti forme di controllo e di monitoraggio dei titoli di acquisizione e detenzione delle armi; l'armonizzazione della durata delle autorizzazioni in materia di armi; la rimodulazione delle categorie delle armi da fuoco, in categorie A, B e C, con la conseguente modifica dei criteri di acquisizione e detenzione delle stesse.

Restano escluse dal campo di applicazione della direttiva le riproduzioni di armi antiche a colpo singolo il cui meccanismo di caricamento è ad avancarica. Tale esclusione consegue alla previsione letterale contenuta nell'Allegato I della direttiva 91/477/CEE, il cui capo IV lett. f), nel definire l'"arma a colpo singolo", la individua quale arma da fuoco senza serbatoio che prima di ogni sparo va caricata introducendo manualmente le munizioni nella camera o nell'incavo all'uopo previsto all'entrata della canna. Da tale definizione consegue, in applicazione del principio di tassatività, che le armi ad avancarica, in cui la munizione è caricata all'uscita della canna, non ricadono nell'ambito applicativo della citata lettera f) e pertanto restano escluse anche delle disposizioni contenute in direttiva. L'esclusione in parola è stata, peraltro, condivisa dai competenti organi dell'Unione Europea con i quali sono state avviate interlocuzioni, al cui esito è emerso che la Direttiva in esame non richiede di modificare la disciplina nazionale delle repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo.

Nel recepimento dell'atto comunitario si è tenuto conto anche della necessità di fare applicazione del criterio generale stabilito dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che consente al legislatore nazionale di



apportare, in sede di attuazione del diritto comunitario derivato, misure di semplificazione normativa e amministrativa.

Ciò premesso, il provvedimento si compone di quindici articoli, suddivisi in due capi. Poiché la disciplina delle armi, nell'ordinamento italiano, si rinvia in una molteplicità di fonti, il testo redatto reca, in ogni singolo articolo, la novella alla specifica fonte interessata dall'adeguamento conseguente all'adozione dell'atto comunitario.

Il **Capo I** (artt. 1 - 12) contiene disposizioni in materia di fabbricazione, detenzione, porto delle armi da fuoco e tracciabilità delle stesse.

In particolare, l'**articolo 1** individua e delimita il campo di applicazione del provvedimento, stabilendo che esso attua la direttiva 2017/853/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017 e integra la disciplina relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi destinate all'uso civile. Conseguentemente viene chiarito che è esclusa dalla sua applicazione la disciplina relativa all'acquisizione e alla detenzione di armi appartenenti alle Forze Armate o di Polizia o ad Enti governativi, nonché di materiali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185. (Recepisce l'articolo 1, par. 2), della direttiva).

L'**articolo 2** reca modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, che ha dato attuazione, nell'ordinamento nazionale, alla direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. In primo luogo viene riformulato l'art. 1, al fine di chiarire che le disposizioni in esso contenute si applicano alle armi da fuoco della categoria A della direttiva, nei soli casi e con le modalità in cui la detenzione e il porto di tali armi sono consentiti nel territorio dello Stato, nonché alle armi da fuoco delle categorie B e C della medesima direttiva.

Viene, inoltre, novellato l'art. 1 *bis* recante una serie di definizioni rilevanti nella materia della disciplina delle armi, al fine di rendere conforme, laddove questo si è reso necessario, la normativa italiana alle previsioni contenute nella direttiva europea di riferimento.

In particolare viene soppressa la distinzione di "parte" e di "parte essenziale" di armi mediante una nuova definizione di "parte di arma" che comprende le sole componenti essenziali, conformemente alla previsione della direttiva.

Viene, inoltre, introdotta la nozione di "arma camuffata" e cioè qualunque arma fabbricata o trasformata in modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto. Tale nozione si rende necessaria al fine di chiarire che tali strumenti sono assolutamente vietati.

Infine, si è proceduto ad adeguare le nozioni di "armaiolo" e "intermediario" a seguito delle modifiche apportate alla direttiva 91/477/CEE dalla direttiva 2017/853/UE.



Non sono state, viceversa, recepite le definizioni di "museo", "collezionista", "arma da segnalazione" e "arma da saluto" in quanto già presenti nel nostro ordinamento e fornite di specifica regolamentazione, in linea con le disposizioni della direttiva, così da non richiedere di essere trasposte.

Il "collezionista" di armi è, infatti, disciplinato dall'articolo 10, sesto comma, della legge n. 110 del 1975.

La nozione di "museo" trova la sua compiuta disciplina nell'articolo 101 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Le "armi d'allarme o da segnalazione", qualora destinate esclusivamente a sparare cartucce a salve, trovano la relativa disciplina nell'articolo 5, comma 4 della legge n.110 del 1975; qualora idonee a utilizzare sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione, sono disciplinate dall'articolo 2, commi 4 e 5, della legge n.110 del 1975.

Le "armi da saluto e acustiche", consistenti in armi da fuoco specificamente trasformate per sparare esclusivamente a salve, al fine di un loro utilizzo in eventi quali spettacoli teatrali, sessioni fotografiche, film e riprese televisive, rievocazioni storiche, parate, eventi e allenamenti sportivi, sono disciplinate dall'articolo 22, comma 1, della legge n.110 del 1975. (Recepisce l'articolo 1, par. 1), della direttiva).

L'articolo 3 del decreto legislativo reca una serie di modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS). La novella all'art. 31, primo comma, introduce la possibilità per i titolari di licenza di fabbricazione di armi, di rottamare le parti d'arma, prima della loro immissione sul mercato, all'interno dei siti di fabbricazione indicati nella licenza, nonché l'obbligo di registrazione delle operazioni effettuate. Tale modifica, oltre a rispondere ad esigenze di semplificazione secondo il principio recato dal citato articolo 32 della legge n.234/2012, contribuisce ad attuare i principi europei in materia di controllo delle armi. In particolare, infatti, le varie direttive europee che si sono succedute nel tempo (la Direttiva 91/477/CEE, la Direttiva 2008/51/CE e la recente direttiva 2017/853/UE) introducono un sistema di tracciabilità delle armi che impone di conoscere in modo certo la data di fabbricazione e distruzione di ciascuna arma da fuoco. In tale direzione si muovono anche le disposizioni che impongono particolari regole tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco. (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/337 della Commissione del 5 maggio 2018, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, nonché legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli della Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ed in particolare l'articolo 15). Nell'ordinamento italiano il regime dei controlli amministrativi assicura la conoscibilità della data di fabbricazione, atteso che il fabbricante è tenuto ad



annotare sui propri registri la data in cui la lavorazione delle singole parti è terminata. Al fine di assicurare il rispetto del dettato normativo europeo senza imporre eccessivi oneri burocratici a carico dei citati operatori economici, la norma introduce una procedura che garantisce che la rottamazione delle armi, con contestuale attestazione sui registri obbligatori prima della loro immissione sul mercato, avvenga senza oneri per lo Stato, coniugando così le esigenze di semplificazione amministrativa con quelle di sicurezza pubblica.

L'art. 31 *bis*, secondo comma, reca l'introduzione della prescrizione per l'intermediario, nel caso questi abbia la materiale disponibilità delle armi o delle munizioni, dell'obbligo della tenuta del registro di cui, rispettivamente, agli articoli 35 e 55, nonché l'obbligo di effettuare le relative annotazioni concernenti le operazioni eseguite. (Recepisce l'articolo 1, par. 3), lett. b), comma ii, della direttiva).

Rilevante è, inoltre, la novella apportata all'ultimo comma dell'art. 35, che prevede l'obbligo, per chi richieda il nulla osta all'acquisto di armi o ne abbia a qualunque titolo la disponibilità, di produrre, all'atto del ritiro del documento, una dichiarazione sostitutiva con la quale si attesti di aver avvisato i familiari conviventi maggiorenni, compreso il convivente *more uxorio*, dell'avvenuto rilascio dei documenti necessari per la acquisizione della disponibilità dell'arma. Il medesimo obbligo, inoltre, con la sostituzione dell'ultimo comma dell'art. 42, viene esteso al titolare della licenza di porto d'armi all'atto della consegna del titolo medesimo. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di acquisire il titolo, oltre ad una specifica sanzione amministrativa, mentre la produzione di attestazione falsa o mendace comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente. In entrambi i casi, detti comportamenti potranno essere valutati dall'Autorità di pubblica sicurezza per l'adozione di provvedimenti ablatori, ai sensi degli articoli 39 e 43 del TULPS.

L'obbligo di informazione delle persone conviventi è stato introdotto dalla legge 7 luglio 2009, n.88 (legge comunitaria 2008) all'articolo 36, comma 1, lett. h), quale specifico criterio di delega ai fini del recepimento della Direttiva 2008/51/CE in materia di armi.

In tale direzione, il legislatore nazionale, con il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n.204, è intervenuto modificando gli articoli 35 e 42 del TULPS, introducendo l'obbligo di informazione ai conviventi e demandando l'operatività dello stesso ad un successivo regolamento recante la disciplina delle modalità tecniche attuative, allo stato non ancora emanato.

Attese le difficoltà incontrate nella definizione del citato regolamento, le disposizioni introdotte dal presente decreto consentono di dare immediata attuazione all'onere di informazione ai conviventi del detentore delle armi, rendendo effettive tali prescrizioni.

Di rilievo è, altresì, ai fini del controllo della sussistenza e permanenza dei requisiti soggettivi sui detentori di armi, la novella del quarto comma dell'art. 38, con cui si prescrive l'obbligo di presentare ogni cinque anni la prevista certificazione medica, per chiunque detenga armi comuni da sparo, ad eccezione dei collezionisti di armi antiche, e salvo che il detentore sia in possesso di licenza di porto d'armi. La mancata presentazione del certificato autorizza il Prefetto ad adottare il provvedimento di divieto detenzione di armi di cui all'articolo 39 del TULPS. (Recepisce l'articolo 1, par. 7), lett. a), della direttiva)

Si evidenzia che la disposizione in parola riguarda solo il monitoraggio dei detentori di armi da sparo mentre per le armi da punta e da taglio, escluse dal campo di operatività della direttiva 2017/853/UE, permane comunque l'obbligo di presentazione del certificato all'atto dell'acquisto, così come previsto dall'articolo 35, settimo comma, del TULPS e salvo che l'acquisto medesimo non sia effettuato con una licenza di porto d'armi.

L'articolo 4 del decreto legislativo in commento sostituisce il secondo comma dell'articolo unico della legge 18 giugno 1969, n. 323, prescrivendo che la licenza per l'esercizio di tiro a volo abbia durata di cinque anni e non più sessennale, in adesione alle indicazioni contenute in direttiva. (Recepisce l'articolo 1, par. 7), lett. a), nonché l'articolo 1, par. 6), della direttiva, nella parte in cui si introduce il nuovo art. 5, par. 2, della direttiva 91/477/CEE).

L'articolo 5 del decreto al comma 1 reca modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110. In particolare, all'art. 1, secondo comma, della citata legge, viene prevista, sul piano sanzionatorio, l'equiparazione alle armi tipo guerra delle armi da fuoco camuffate, secondo la definizione prevista dal presente decreto legislativo.

L'intervento normativo sottopone quindi tale tipologia di armi alla vigente, rigorosa, legislazione penale (L.895/67), prevista per le armi tipo guerra, in considerazione della particolare insidiosità delle stesse. (Adeguata la normativa interna in relazione alla Cat. A, punto 3, dell'Allegato 1 della direttiva).

All'articolo 2, terzo comma, in relazione alla disciplina dei cd. *paintball*, si è proceduto alla sostituzione del riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 - attuativo della direttiva 67/548/CEE - con quello relativo al Regolamento 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, abrogativo della citata direttiva. (Costituisce norma di mero adeguamento alla normativa europea a seguito dell'abrogazione della direttiva 67/548/CEE.)

Di rilievo sono, altresì, le modifiche apportate all'art.11, a partire dalla rubrica, la cui originaria formulazione "immatricolazione delle armi comuni da sparo" è sostituita dalla seguente: "marcatura delle armi comuni da sparo". Nel

dettaglio, la norma viene riformulata, prevedendo altresì una specifica disciplina nel caso di rottamazione delle armi, loro parti e relative munizioni, a richiesta dell'interessato, secondo una procedura che ne prevede il versamento alla competente articolazione del Ministero della difesa o ad altro ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del medesimo Ministero della difesa.

La disciplina della rottamazione delle armi, parti di esse e munizioni, peraltro già presente nel testo originario dell'articolo 11 e in questa nuova stesura solo in parte ampliato, assolve alla funzione di disciplinare compiutamente le procedure da seguire ai fini della eliminazione dalla circolazione delle armi spontaneamente versate dai privati cittadini. Trattasi di norma attuativa degli obblighi comunitari, atteso che la direttiva impone di sottrarre la detenzione delle armi ai soggetti che non hanno più i requisiti soggettivi necessari.

Viene, inoltre, riscritto l'articolo 11-bis della legge, al fine di adeguare, in conformità alle novità introdotte in merito dalla direttiva, l'elenco dei dati che devono essere trasmessi all'archivio informatico di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8. La norma, inoltre, stabilisce che i dati immessi nel sistema informatico siano conservati per un periodo di trenta anni dalla data della distruzione dell'arma cui i dati stessi si riferiscono. (Recepisce l'articolo 1, par. 3 lett. b) della direttiva).

L'art. 17 della citata legge n.110/75 viene riformulato al fine di aggiornare il divieto di compravendita di armi comuni da sparo per corrispondenza alle innovazioni tecnologiche che consentono nuove modalità di acquisto "a distanza", fatte salve le ipotesi in cui l'acquirente sia stato debitamente autorizzato ad esercitare tale attività. Infine, si conferma la sanzione per i trasgressori, già prevista nella precedente versione dell'art. 17, consistente nella reclusione da uno a sei mesi e nella multa di euro 154. (Recepisce l'articolo 1, par. 12 della direttiva).

L'ultimo comma dell'art. 20, infine, è interamente riscritto al fine di dare attuazione all'articolo 1, par. 6, della Direttiva e, in particolare, al nuovo articolo 5 bis della Direttiva 91/477/CEE, atteso che il legislatore europeo ha richiesto l'adozione di norme in materia di custodia e sicurezza delle armi. Con la novella introdotta si è inteso prevedere in capo all'Autorità di pubblica sicurezza la facoltà di determinare adeguate misure di custodia delle armi in relazione alle caratteristiche del luogo di detenzione, nonché alla tipologia ed al numero delle armi e munizioni detenute. L'intervento normativo, oltre ad eliminare – anche in un'ottica di semplificazione – il richiamo all'adozione di uno o più decreti del Ministro dell'interno per tale disciplina, restituisce alla piena discrezionalità dell'autorità di p.s. la valutazione sulle misure da adottare, che dovranno essere calibrate in relazione al caso concreto. Ciò consentirà altresì di non gravare l'interessato di adempimenti ulteriori rispetto a quelli necessari, considerando

che l'individuazione di criteri generali ed astratti determinerebbe l'adozione di prescrizioni orientate su livelli massimi che potrebbero risultare sovrabbondanti.

Il comma 2 dell'articolo quantifica gli oneri introdotti, conseguenti all'attuazione del comma 1, lettera c), n. 3.

Di rilievo sono anche le modifiche che il decreto legislativo apporta in ambito venatorio. L'articolo 6, infatti, sostituisce il comma 2-*bis* dell'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al fine di aggiornare, in aderenza alla modifica delle categorie di cui all'Allegato I della direttiva, l'elencazione delle armi il cui impiego a fini venatori è vietato in modo assoluto. Conseguentemente viene escluso l'impiego di armi appartenenti alla categoria A, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE, del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché del fucile rientrante fra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica di cui alla categoria B, punto 9, del medesimo allegato I. (Adegua la normativa interna in relazione alle disposizioni di cui all'Allegato 1, della direttiva)

Ulteriore modifica alla normativa sulla caccia è quella che riguarda il comma 9 dell'art. 22 che, recependo le indicazioni contenute in direttiva, contempla la riduzione da sei a cinque anni della durata della licenza di porto di fucile per uso di caccia. (Recepisce l'articolo 1, par. 7), lett. a), nonché l'articolo 1, par. 6), della direttiva, nella parte in cui si introduce il nuovo art. 5, par. 2, della direttiva 91/477/CEE).

L'articolo 7 reca disposizioni volte a dare attuazione all'articolo 1, par. 6, della Direttiva e, in particolare, al nuovo articolo 5 *bis* della Direttiva 91/477/CEE, atteso che il legislatore europeo ha richiesto l'adozione di norme in materia di custodia e sicurezza delle armi. La norma sostituisce il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, prevedendo che, in relazione a particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica della provincia, l'Autorità di pubblica sicurezza possa apporre, nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto, l'indicazione del numero massimo di munizioni di cui è consentito l'acquisto nel periodo di validità del titolo. Conseguentemente, anche in un'ottica di semplificazione normativa, viene abrogato il comma 2 del medesimo articolo, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno, per la determinazione delle modalità di attuazione della disposizione novellata. La modifica introdotta rimette alla valutazione dell'Autorità di p.s. la possibilità di limitare il numero delle munizioni acquistabili. Tale soluzione appare in definitiva la più idonea rispetto all'attuale formulazione dell'articolo 12, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, a coniugare le specifiche esigenze di ordine e sicurezza pubblica esistenti in particolari contesti, con le facoltà insite nella detenzione e nel porto autorizzato di armi. Difatti l'eventuale limitazione deve essere rificata al caso concreto. Pertanto, anche in questo caso, come già osservato *sub* articolo 5, l'intervento si



è mosso sul principio del minor aggravio per l'interessato. Criteri generali ed astratti, infatti, determinerebbero l'adozione di prescrizioni orientate su livelli massimi di rigore, che potrebbero risultare sovrabbondanti.

L'articolo 8 modifica la legge 6 dicembre 1993, n. 509, in materia di controllo sulle munizioni commerciali per uso civile. Mediante la sostituzione della lettera c) del comma 2, dell'articolo 3 si prevede che l'unità di imballaggio elementare delle munizioni rechi, oltre all'indicazione del lotto e della quantità di cartucce, anche l'indicazione del calibro e del tipo di munizione. (Recepisce l'articolo 1, par. 3), lett. a), n.2 della direttiva).

L'articolo 9 del testo in commento modifica l'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526. L'intervento si rende necessario al fine di apportare i necessari adeguamenti alla disciplina per la verifica di conformità delle armi ad aria compressa in seguito alla soppressione della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi. In tale prospettiva viene previsto che la richiamata verifica di conformità sia effettuata dal Banco nazionale di prova, conformemente a quanto già accade per le armi ad aria compressa in grado di esprimere una potenza, in termini di energia cinetica, superiore a 7,5 joule.

L'articolo 10 del decreto legislativo novella – per esigenze di coordinamento normativo connesse alla modifica introdotta all'art. 42, quarto comma del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del presente decreto – l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, sopprimendo il richiamo al citato art. 42, quarto comma, che prevedeva l'adozione di un regolamento per la disciplina delle modalità con cui comunicare ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente *more uxorio*, l'avvenuto rilascio della licenza di porto d'armi. (Costituisce disposizione di coordinamento)

L'articolo 11 reca modifiche all'articolo 3, comma 3 *bis*, del decreto legge 18 febbraio 2015, n.7, prevedendo l'obbligo della comunicazione dei dati ed informazioni previsti nei registri di cui agli artt. 35 e 55 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche in capo agli intermediari, nel caso in cui dispongano di armi e munizioni, nonché a coloro che, per l'esercizio della propria attività lavorativa, facciano abituale impiego di esplosivi di qualsiasi genere. (Recepisce l'articolo 1, par. 3), lett. b), comma ii, della direttiva).

L'articolo 12 introduce nuove disposizioni volte a garantire la tracciabilità delle armi e delle munizioni.

Si tratta di disposizioni che danno attuazione all'articolo 1, par. 14, della Direttiva che modifica l'articolo 13 della Direttiva 91/477/CEE. Con tale



novella il legislatore europeo ha previsto che gli Stati membri scambino con mezzi elettronici informazioni sulle autorizzazioni rilasciate per i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro e informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate in base all'affidabilità, connessa alla sicurezza, della persona interessata. Per dare attuazione a tale obbligo comunitario, il comma 1 della bozza di articolato prevede l'istituzione, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di un sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, al fine di assicurare *standard* uniformi degli strumenti di controllo delle armi da fuoco e delle munizioni e garantire lo scambio di dati con gli altri Stati membri dell'Unione Europea.

Il comma 2, ai punti a), b) e c), elenca le informazioni che il sistema deve contenere per le armi da fuoco, le munizioni e per le armi diverse dalle armi da fuoco.

Il comma 3 individua i soggetti tenuti ad immettere nel sistema informatico i dati relativi alle operazioni eseguite. Al riguardo, si evidenzia che il sistema è destinato a conservare anche le informazioni contenute nei registri di cui all'articolo 35 e, relativamente alle munizioni, all'articolo 55 del TULPS. L'inserimento dei dati nel sistema costituisce assolvimento degli obblighi di cui ai citati articoli 35 e 55 del TULPS, con positive ricadute in termini di semplificazione degli oneri amministrativi.

Il comma 4 prevede che siano l'Ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, il locale comando dell'Arma dei Carabinieri ovvero la Questura competente per territorio, ad inserire i dati relativi alle operazioni compiute dagli acquirenti e detentori di armi comuni da sparo, in caso di denuncia telematica.

Il comma 5 individua il personale abilitato alla consultazione del sistema informatico. Si tratta del personale delle Forze di polizia di cui all'art. 16, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso le Prefetture U.T.G., le Questure e gli uffici locali di pubblica sicurezza, per le finalità di controllo della circolazione delle armi e delle munizioni, nonché per la prevenzione e repressione dei reati commessi a mezzo di essi.

Il comma 6 prevede l'adozione di un regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentiti il Ministero della difesa e il Garante per la protezione dei dati personali, per la disciplina delle modalità di funzionamento del sistema informatico, di trasmissione e conservazione dei dati contenuti, di autenticazione, autorizzazione e registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sul sistema, di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, di verifica della qualità e protezione dal danneggiamento e dalla distruzione accidentale o dolosa dei dati registrati, nonché di trasmissione delle informazioni qualora il sistema informatico non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi



eccezionali. Il comma recepisce l'articolo 1, par. 3), lett. b), comma i), della direttiva e costituisce norma di semplificazione atteso che realizza l'informatizzazione dei registri di cui di cui all'art. 35 e, limitatamente alle munizioni, all'art. 55 del TULPS).

Il comma 7 quantifica gli oneri occorrenti per l'istituzione del sistema informatico nonché delle spese derivanti dalle attività di gestione e manutenzione del medesimo.

Il Capo II (artt. 13-15) è dedicato alle norme transitorie e finali.

L'articolo 13 reca le necessarie disposizioni transitorie e finali, connesse alle nuove disposizioni introdotte dal decreto in argomento.

In particolare, il comma 1 prevede che la nuova durata quinquennale per le licenze di tiro a volo e di caccia decorra all'atto del rinnovo delle licenze ivi richiamate, rilasciate o rinnovate entro la data di entrata in vigore del decreto. (Costituisce norma di prima attuazione della riduzione della durata delle licenze uso caccia e tiro a volo che sono portate a 5 anni.)

Il comma 2 costituisce immediata attuazione del paragrafo 6, della Direttiva n. 853/2017, che introduce un nuovo comma 7 all'articolo 6 della Direttiva n. 477/91 e che impone di sottoporre a riesame tutti i detentori di armi ogni cinque anni.

Attesa la cogenza della norma europea, e fino all'adozione del citato decreto regolamentare previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, si è disposto che i detentori di armi da sparo debbano produrre un certificato medico rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Il comma 3 prescrive che sia consentita ai soli tiratori sportivi iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI l'acquisizione e la detenzione di armi e relativi caricatori di cui alla categoria A, punti 6 (armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche) e 7 (le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 colpi senza ricaricare o le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare), dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE, nonché di caricatori per armi da fuoco in grado di contenere un numero di colpi eccedente i limiti consentiti all'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Trattasi di norma che disciplina il nuovo regime amministrativo delle armi rientranti nella categoria A, punti 6 e 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE, assicurando la tutela dei diritti acquisiti per coloro che abbiano acquistato le armi in data anteriore al 13 giugno 2017, così come testualmente imposto dall'articolo 6, paragrafo 7, della Direttiva n. 853/2017 che introduce un nuovo comma 4 *bis* all'articolo 7 della Direttiva 91/477/CEE.



Analogamente, il comma 4, al fine di salvaguardare coloro che hanno acquistato le armi e i caricatori rientranti nella categoria A anteriormente alla data del 13 giugno 2017, chiarisce che la disciplina applicabile è quella vigente alla data di entrata in vigore del decreto in esame, altresì statuendo che in caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi e dei caricatori in questione troveranno applicazione le nuove norme. In particolare, coloro i quali detengono tale tipologia di armi saranno legittimati a detenerle ancora, ma potranno utilizzarle, come in precedenza, solo all'interno di un poligono per l'esercizio di pratica sportiva e non per l'esercizio dell'attività venatoria.

Il comma 5 reca una specifica disciplina per le armi di cui alla categoria A, punto 8 (vale a dire le armi da fuoco semiautomatiche, originariamente destinate a essere imbracciate, che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm, senza perdere funzionalità, tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l'ausilio di attrezzi) dell'Allegato I della direttiva, detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto. Anche in questo caso viene previsto che i detentori alla data del 13 giugno 2017 continuino a possederle secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto in esame. In particolare, gli interessati saranno legittimati a detenerle ancora, ma potranno utilizzarle, come in precedenza, solo all'interno di un poligono per l'esercizio di pratica sportiva e non per l'esercizio dell'attività venatoria.

La norma prevede, altresì, che tali armi possano essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa o per cessione ai musei ed ai soggetti muniti della licenza per la fabbricazione di armi, ovvero - secondo le norme vigenti per l'esportazione - a enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengano tali armi, unitamente all'obbligo di denuncia, dovranno munirsi di apposita licenza di collezione. (Norma che disciplina il regime amministrativo delle armi rientranti nella categoria A, punto 8, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE).

Il comma 6 chiarisce che le armi da fuoco della categoria A, punti 6, 7 e 8, dell'Allegato I alla direttiva 91/477/CEE, ai fini amministrativi e della legge penale, sono armi comuni da sparo sottoposte a un particolare regime. Tale previsione si rende necessaria al fine di evitare incertezze applicative in relazione al regime amministrativo e penale da applicarsi per tale tipologia di armi, atteso che le stesse, prima dell'entrata in vigore della direttiva, erano armi liberamente acquistabili e detenibili. (Norma che disciplina il regime amministrativo e penale delle armi rientranti nella categoria A, punti 6, 7 e 8 dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE per coloro che già le possiedono alla data di entrata in vigore del decreto.)

L'articolo 14 reca disposizioni in materia finanziaria. Il comma 1 prevede la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 5 (rottamazione delle



armi e delle munizioni) e 12 (istituzione del sistema informatico di tracciabilità delle armi e delle munizioni) attraverso l'utilizzo delle apposite risorse del Fondo per il recepimento della normativa europea, previsto dall'articolo 41 bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il comma 2 prevede che dalle restanti disposizioni del provvedimento non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 15, in ultimo, fissa al 14 settembre 2018 l'entrata in vigore del provvedimento. Tuttavia, al fine di assicurare la necessaria continuità delle procedure attualmente vigenti in tema di tracciabilità delle armi e delle munizioni con l'entrata in funzione del sistema informatico di cui all'articolo 12, comma 1, si prevede che alcune disposizioni normative conservino efficacia fino alla entrata in vigore del regolamento destinato a disciplinare il funzionamento del predetto sistema. La disposizione prevede, altresì, che in sede di prima applicazione, l'obbligo di presentazione del certificato medico da parte dei detentori di armi da sparo, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto, sia assolto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE

Attuazione della direttiva (UE) 2017/853, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e detenzione di armi

TABELLE DI CONCORDANZA

A.-

Direttiva (UE 2017/853)	Norme di recepimento	Annotazioni
Art. 1 - paragrafo 1	Art. 2, nella parte in cui sostituisce l'art. 1-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 527	Non sono state recepite le definizioni seguenti, che non richiedono trasposizione perché già presenti nel nostro ordinamento e disciplinate in linea con le disposizioni della direttiva: "collezionista": v. art. 10, c. 6, L. n. 110/1975; "museo": v. art. 101 D.Lgs. 22.1.2004, n. 42; "armi d'allarme o da segnalazione": v. art. 5, c. 4, L. n. 110/1975, qualora destinate esclusivamente a sparare cartucce a salve; v. art. 2, c. 4 e 5, L. n. 110/1975, qualora idonee a utilizzare sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione; "armi da saluto e acustiche": v. art. 22, c. 1, L. n. 110 del 1975.
Art. 1 - paragrafo 2	Art. 1	
Art. 1 - paragrafo 3, lett. a)	Art. 5, comma 1, lett. c); Art. 8	
Art. 1 - paragrafo 3, lett. b), comma i	Art. 12; Art. 5, comma 1, lett. d)	Costituisce, inoltre, disposizione di semplificazione (informatizza gli archivi ex artt. 35 e, limitatamente alle munizioni, 55 TULPS)
Art. 1 - paragrafo 3, lett. b), comma ii	Art. 3, comma 1, lett. b); Art. 11	
Art. 1 - paragrafo 4		artt. 35, 38 e 42 T.U.L.P.S.; artt. 1 e 2 legge 18 aprile 1975, n. 110
Art. 1 - paragrafo 6	Art. 4; Art. 5, lett. b); Art. 13, comma 1	Il recepimento si riferisce alla parte in cui la Direttiva introduce il nuovo art. 5, par. 2 e 7. I restanti paragrafi dello stesso articolo non richiedono trasposizione, trovando corrispondenza nel sistema nazionale relativo alle autorizzazioni per l'acquisizione e la detenzione di armi e munizioni, alla loro cessione a qualsiasi titolo, nella disciplina relativa agli obblighi di custodia e sorveglianza delle medesime, nella disciplina del tiro sportivo nonché in ordine agli altri profili considerati nei paragrafi medesimi
Art. 1 - paragrafo 7, lett. a)	Art. 3, comma 1, lett. d); Art. 4; Art. 5, comma 1, lett. b)	
Art. 1 - paragrafo 7, lett. b)	Art. 13, comma 3 e 5	Prevede una disciplina amministrativa transitoria per le armi di categoria A 6, 7 e 8



Art. 1 - paragrafi 8		Il paragrafo non richiede norme di trasposizione	
Art. 1 - paragrafi 9	Art. 13, comma 3	Prevede una disciplina amministrativa transitoria per i caricatori delle armi di categoria A 6, 7 e 8	
Art. 1 - paragrafo 10		Art. 2, commi 4 e 5; art. 5, legge 18 aprile 1975, n. 110	
Art. 1 - paragrafo 12	Art. 5, comma 1, lett. e)		
Art. 1 - paragrafo 13		Artt. 29 e 57 T.U.L.P.S.; art. 13, legge 11 febbraio 1992, n. 157; artt. 2 e 3, legge 25 marzo 1986, n. 85, nonché le disposizioni transitorie di cui all'art. 13 del presente decreto	
Art. 1 - paragrafi da 14 a 18		Tali paragrafi allo stato non richiedono norme di trasposizione	
Art. 1 - paragrafo 19	Cat. A - Punti 6 e 7	Art. 6, comma 1, lett. a); Art. 13, commi 3, 4 e 6	I restanti punti non richiedono norme di trasposizione, poiché l'ordinamento nazionale segue una diversa classificazione delle armi (armi da guerra, tipo guerra e comuni)
	Cat. A - Punti 8 e 9	Art. 6, comma 1, lett. a); Art. 13, commi 5 e 6	
Art. 1 - paragrafo 20		Il paragrafo non richiede norme di trasposizione	

B.-

<i>Disposizioni del D.L.vo di attuazione della direttiva e di semplificazione</i>	<i>Annotazioni</i>
Art. 3, comma 1, lett. a) [aggiunta di periodi all'art. 31, c. 1, TULPS]	Attuazione dell'art. 4 della direttiva 91/477/CEE, come consolidata con la direttiva (UE) 2017/853, e del principio di tracciabilità delle armi
Art. 3, comma 1, lett. c) [aggiunta di periodi all'art. 35, u.c., TULPS]	Attuazione dell'art. 5, par. 1, lett. b) della direttiva 91/477/CEE, come consolidata con la direttiva (UE) 2017/853, e del principio di delega di cui all'art. 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008)
Art. 3, comma 1, lett. e) [aggiunta di periodi all'art. 42, u.c., TULPS]	Attuazione dell'art. 5, par. 1, lett. b) della direttiva 91/477/CEE, come consolidata con la direttiva (UE) 2017/853, e del principio di delega di cui all'art. 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008)
Art. 5, comma 1, lett. a)	Adegua la normativa interna alla Cat. A, punto 3 dell'Allegato I della Direttiva n. 91/477/CEE
Art. 5, comma 1, lett. b)	Costituisce disposizione di mero adeguamento alla normativa europea a seguito dell'abrogazione della Direttiva 67/548/CEE
Art. 5, comma 1, lett. f)	Attuazione dell'art. 5-bis della direttiva 91/477/CEE, come consolidata con la direttiva (UE) 2017/853
Art. 7, comma 1	Attuazione dell'art. 5-bis della direttiva 91/477/CEE, come consolidata con la direttiva (UE) 2017/853
Art. 9, comma 1	Attuazione dell'art. 4 della direttiva 91/477/CEE, come consolidata con la direttiva (UE) 2017/853, nonché norma di semplificazione amministrativa
Art. 10	Disposizione di coordinamento
Art. 14	Clausole di invarianza degli oneri

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo reca le disposizioni per il recepimento della direttiva 2017/853/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, in attuazione della legge 25 ottobre 2017, n. 163 - Legge di delegazione europea 2016-2017, ed in particolare degli articoli 1, 2 e del relativo Allegato A.

La direttiva 2017/853/UE, modificativa della direttiva 91/477/CEE, ha confermato la necessità, da un lato, di armonizzare le condizioni di circolazione all'interno dell'Unione delle armi da fuoco e delle loro componenti essenziali e, dall'altro, di prevedere che le legislazioni degli Stati membri mantengano una serie di precise cautele.

I punti salienti della Direttiva riguardano essenzialmente le modalità con cui devono essere marcate su tutto il territorio dell'Unione le armi da fuoco e le loro parti essenziali; l'armonizzazione della durata delle autorizzazioni in materia di armi; la rimodulazione delle categorie delle armi da fuoco, in categorie A, B e C, con la conseguente modifica dei criteri di acquisizione e di detenzione delle stesse.

Lo schema di articolato si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 individua e delimita il campo di applicazione del provvedimento, stabilendo che esso integra la disciplina relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi destinate all'uso civile. Si tratta, quindi, di previsioni puramente ordinamentali, insuscettibili di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 reca modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e contiene disposizioni di carattere definitorio, come tali insuscettibili di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 reca una serie di modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS). La novella all'art. 31, primo comma, introduce la possibilità per i titolari di licenza di fabbricazione di armi, di rottamare le parti d'arma, prima della loro immissione sul mercato, all'interno dei siti di fabbricazione indicati nella licenza, nonché l'obbligo di registrazione delle operazioni effettuate.

L'art. 31 *bis*, secondo comma, impone all'intermediario, nel caso abbia la materiale disponibilità delle armi o delle munizioni, di tenere i registri previsti dagli articoli 35 e 55, nonché l'obbligo di effettuare le relative annotazioni concernenti le operazioni eseguite.



Si tratta di previsioni che, imponendo degli obblighi a carico degli operatori economici, sono insuscettibili di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La novella apportata all'ultimo comma dell'art. 35 prevede l'obbligo, per chi richieda il nulla osta all'acquisto di armi o ne abbia a qualunque titolo la disponibilità, di attestare all'Autorità di p.s. di aver informato i propri conviventi. Il medesimo obbligo, inoltre, con la sostituzione dell'ultimo comma dell'art. 42, viene esteso al titolare della licenza di porto d'armi all'atto della consegna del titolo medesimo.

La modifica del quarto comma dell'art. 38 comporta l'obbligo di presentare ogni cinque anni la prevista certificazione medica, per chiunque detenga armi comuni da sparo.

Si tratta di previsioni che nel loro complesso, imponendo degli obblighi a carico di privati detentori, sono insuscettibili di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti a carico dell'Amministrazione rientrano nell'attività ordinaria, già attualmente espletata, cui si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 del decreto legislativo in commento sostituisce il secondo comma dell'articolo unico della legge 18 giugno 1969, n. 323, prescrivendo una diversa durata della licenza per l'esercizio di tiro a volo. Si tratta, quindi, di una previsione meramente procedurale, insuscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 del decreto reca modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110. In particolare vengono equiparate, ai fini della legge penale, le armi da fuoco camuffate nella nozione di armi tipo guerra, di cui all'art. 1, secondo comma, della citata legge.

All'articolo 2, comma 3, con riferimento alla disciplina dei cd. *paintball*, si è proceduto alla sostituzione del riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 attuativo della direttiva 67/548/CEE a seguito della abrogazione della citata direttiva da parte del Regolamento 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008.

All'art.11 della citata legge 110/1975 viene modificata la rubrica la cui originaria formulazione "immatricolazione delle armi comuni da sparo" è sostituita dalla seguente: "marcatura delle armi comuni da sparo". Nel dettaglio la norma viene riformulata, prevedendo altresì una specifica disciplina nel caso di rottamazione delle armi, loro parti e relative munizioni, a richiesta dell'interessato, secondo una procedura che prevede il versamento delle stesse alla competente articolazione del Ministero della difesa o ad altro ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del medesimo Ministero della Difesa, con



modalità e tariffe che verranno stabilite con successivo decreto del Ministro dell'interno.

Gli oneri derivanti dall'attuazione della suddetta procedura di rottamazione delle armi e delle munizioni sono stati quantificati in euro 300.000 annui, a decorrere dall'anno 2018.

Ciò in quanto il competente Ministero della difesa ha quantificato, per lo smaltimento delle munizioni, i relativi oneri in euro 100.000 annui. A tali costi vanno aggiunti quelli derivanti dallo smaltimento delle armi che, in considerazione del numero giacente presso gli Uffici di polizia e di quelle che prevedibilmente saranno versate una volta entrato in vigore il presente decreto, sono quantificati in euro 200.000 annui.

Viene, inoltre, riscritto l'articolo 11-bis della legge al fine di adeguare, in conformità alle novità introdotte in merito dalla direttiva, l'elenco dei dati che devono essere trasmessi all'archivio informatico di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8.

L'art. 17 della citata legge n.110/75 viene riscritto al fine di aggiornare il divieto di compravendita di armi comuni da sparo per corrispondenza alle innovazioni tecnologiche che consentono nuove modalità di acquisto "a distanza", fatte salve le ipotesi in cui l'acquirente sia stato debitamente autorizzato ad esercitare tale attività.

L'ultimo comma dell'art. 20, infine, è interamente riscritto al fine di chiarire che spetta all'Autorità di pubblica sicurezza di determinare le modalità ed i termini di custodia delle armi e di imporre l'adozione di adeguate misure di custodia in relazione alle caratteristiche del luogo di detenzione, nonché alla tipologia ed al numero delle armi e munizioni detenute.

Gli adempimenti a carico dell'Amministrazione rientrano nell'attività ordinaria, già attualmente espletata dall'Autorità di pubblica sicurezza. Sul punto, infatti, si evidenzia che, attualmente, risultano in corso di validità oltre 882.000 denunce di detenzione armi, in ordine alle quali l'Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 9 del R.D. 773/1931, impone apposite prescrizioni, al fine del perseguimento del pubblico interesse. Tali compiti, pertanto, rientrano nel normale esercizio delle funzioni dell'Amministrazione, cui si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 6 aggiorna, in aderenza alla modifica delle categorie di cui all'Allegato I della direttiva, l'elencazione delle armi il cui impiego a fini venatori è vietato in modo assoluto. Ulteriore modifica alla normativa sulla caccia è quella che riguarda il comma 9 dell'art. 22 che, recependo le indicazioni contenute in direttiva, contempla la riduzione della durata della licenza di porto di fucile per uso di caccia, che passa da sei a cinque anni.

Si tratta, quindi, di previsioni puramente procedurale, insuscettibili di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 7 sostituisce il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, prevedendo che, in relazione a particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica della provincia, l'Autorità di pubblica sicurezza possa apporre, nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto, l'indicazione del numero massimo di munizioni di cui è consentito l'acquisto nel periodo di validità del titolo. Si tratta di disposizione che, imponendo degli obblighi a carico di privati detentori di munizioni, è insuscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti a carico dell'Amministrazione rientrano nell'attività ordinaria, già attualmente espletata, cui si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 8 modifica la legge 6 dicembre 1993, n. 509, in materia di controllo sulle munizioni commerciali per uso civile. Si tratta di previsione che, imponendo degli obblighi a carico degli operatori economici, è insuscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9 del testo in commento modifica l'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526. La modifica stabilisce che la verifica di conformità delle armi ad aria compressa sia effettuata dal Banco nazionale di prova.

Si tratta di previsione che semplifica un obbligo già esistente a carico degli operatori economici ed è insuscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10 del decreto legislativo novella l'articolo 6, comma 4 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, sopprimendo il richiamo al citato art. 42, quarto comma, che prevedeva l'adozione di un regolamento per la disciplina delle modalità con cui comunicare l'avvenuto rilascio della licenza di porto d'armi, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente *more uxorio*. Si tratta di previsione, di carattere ordinamentale insuscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 11 reca disposizioni a carico degli intermediari nel caso in cui dispongano di armi e munizioni, nonché di coloro che, per l'esercizio della propria attività lavorativa, facciano abituale impiego di esplosivi di qualsiasi genere. Si tratta di previsioni, che imponendo degli obblighi a carico degli operatori economici, sono insuscettibili di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Di particolare rilievo è la ridefinizione, all'articolo 12, del sistema informatico di tracciabilità delle armi e delle munizioni, che consenta anche, attraverso l'istituzione di una piattaforma *ad hoc*, lo scambio di informazioni tra



i Paesi membri, nonché la previsione di più stringenti forme di controllo e di monitoraggio dei titoli di acquisizione e di detenzione delle armi.

Più nel dettaglio, il comma 1 prevede l'istituzione, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di un sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, al fine di assicurare *standard* uniformi degli strumenti di controllo delle armi da fuoco e delle munizioni per lo scambio anche di dati con gli altri Stati membri dell'Unione Europea.

Il comma 2, ai punti a), b) e c); elenca le informazioni che il sistema deve contenere per le armi da fuoco, le munizioni e per le armi diverse dalle armi da fuoco.

Il comma 3 individua i soggetti tenuti ad immettere, nel sistema informatico di cui al comma 1, i dati relativi alle operazioni eseguite. Al riguardo si evidenzia che il sistema è destinato a conservare anche le informazioni contenute nei registri di cui all'articolo 35 e, relativamente alle munizioni, all'articolo 55 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773.

Il comma 4, invece, prescrive che siano l'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, il locale comando dell'Arma dei Carabinieri ovvero la Questura competente per territorio, ad inserire i dati relativi alle operazioni compiute dagli acquirenti e detentori di armi comuni da sparo. In attuazione della presente disposizione, il personale delle Forze di polizia svolgerà compiti già attualmente espletati, nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali. Non deriveranno, pertanto, maggiori dispendi di risorse pubbliche.

Il comma 5 individua il personale abilitato alla consultazione del sistema informatico. Si tratta del personale delle Forze di polizia di cui all'art. 16, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n.121, nonché del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso le Prefetture U.T.G., le Questure e gli uffici locali di pubblica sicurezza, per le finalità di controllo della circolazione delle armi e delle munizioni, nonché per la prevenzione e repressione dei reati commessi a mezzo di essi.

Il comma 6 prevede l'adozione di un regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentiti il Ministero della difesa e il Garante per la protezione dei dati personali, per la disciplina delle modalità di funzionamento del sistema informatico.

Gli oneri connessi alla realizzazione del sistema informatico di tracciabilità, sono stati prudenzialmente quantificati, sulla base di studi di fattibilità condotti dai competenti Uffici tecnici del Dipartimento della pubblica sicurezza, nell'importo complessivo di euro 1.500.000, di cui euro 500.000 per l'anno 2018 ed euro 1.000.000 per l'anno 2019. Le spese di gestione e manutenzione del sistema sono quantificate in euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2020.

L'articolo 13 contiene le necessarie disposizioni transitorie, connesse alle nuove disposizioni introdotte dal decreto in argomento.

Si tratta di previsione di carattere ordinamentale insuscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 14, il comma 1 prevede la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera c), n. 3 e dell'articolo 12, comma 1, pari complessivamente ad euro 800.000 per l'anno 2018, ad euro 1.300.000 per l'anno 2019 e ad euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41 bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il comma 2 prevede che dall'attuazione dei restanti articoli del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 15 fissa al 14 settembre 2018 l'entrata in vigore del provvedimento, disponendo altresì che alcune disposizioni normative conservino efficacia fino alla entrata in vigore del regolamento destinato a disciplinare il sistema informatico istituito dall'art.12 del decreto, di cui sopra. Si tratta di norma, pertanto, insuscettibile di comportare oneri per la finanza pubblica.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

14 MAG 2018

Il Ragioniere Generale dello Stato



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2017/853, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 17 MAGGIO 2017, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE DEL CONSIGLIO, RELATIVA AL CONTROLLO DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI**PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO*****1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

L'intervento normativo costituisce attuazione della delega contenuta negli articoli 1 e 2 nonché nell'Allegato 'A' della legge 25 ottobre 2017, n. 163 - Legge di delegazione europea 2016-2017.

Tali norme attribuiscono al Governo la possibilità di adottare disposizioni per il recepimento della direttiva 2017/853/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Lo schema di decreto legislativo contiene le disposizioni di cui l'analisi svolta in sede istruttoria ha evidenziato la necessità, al fine di armonizzare l'ordinamento nazionale alle previsioni dell'Unione.

Esse riguardano, in particolare:

1. la ridefinizione della nozione di "parte d'arma", prevedendosi che essa coincida con quella di "componente essenziale" dettata dalla Direttiva;
2. l'aggiornamento del regime di alcune tipologie di armi che la Direttiva ricomprende fra quelle proibite o il cui porto o detenzione sono soggetti a speciali sistemi autorizzatori;
3. le modalità con cui devono essere marcate le armi da fuoco e le loro parti essenziali;
4. l'adeguamento ai nuovi parametri recati dalla Direttiva della disciplina dei sistemi informativi, dedicati ad assicurare la tracciabilità delle armi e delle munizioni; a tale fine è prevista la creazione presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza di un sistema informatico dedicato che consenta, attraverso l'istituzione di una piattaforma informatica centralizzata, di garantire anche lo scambio di dati con gli altri Stati membri dell'Unione Europea;

5. l'introduzione dell'obbligo, per i detentori di armi comuni da sparo (ad eccezione dei collezionisti di armi antiche), di presentare, a cadenza quinquennale, il certificato medico attestante l'assenza di rilevanti patologie;

6. la riduzione da 6 a 5 anni della durata della licenza di porto d'armi per uso venatorio o sportivo (tiro a volo).

L'analisi condotta nella fase istruttoria ha comunque evidenziato la presenza nella Direttiva di alcuni paragrafi (richiamati nella Relazione illustrativa e nella Tabella di concordanza), la cui disciplina trova già una corrispondenza coerente nella legislazione vigente e che, perciò, non rendono necessario o addirittura sconsigliano ulteriori interventi di adeguamento dell'ordinamento nazionale.

Si tratta, in particolare, delle previsioni in tema di requisiti per l'acquisizione di armi e di munizioni, di disciplina degli obblighi di custodia e sorveglianza delle armi, di disciplina del tiro sportivo, delle armi da segnalazione e allarme.

Infine, nel recepire l'atto comunitario si è tenuto conto del principio generale stabilito dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che consente al legislatore di apportare, in sede di attuazione di disposizioni del diritto comunitario derivato, misure di semplificazione normativa e amministrativa.

Ai sensi di tale previsione sono state inserite nell'articolato disposizioni intese a superare criticità interpretative ed operative, riscontrate negli stessi settori oggetto del provvedimento, originate da vincoli posti da disposizioni vigenti rivelatisi non funzionali rispetto agli obiettivi delle previsioni comunitarie, ovvero originate da sopravvenute insufficienze della loro formulazione, che quindi si sarebbero riproposte anche nel nuovo regime.

Tali previsioni sono elencate nella sezione B. della Tabella di concordanza e, comunque, riguardano la disciplina della rottamazione delle armi, la disciplina dell'obbligo di avviso ai conviventi del rilascio di un titolo per l'acquisizione delle stesse, la possibilità per l'Autorità di p.s. di imporre specifiche prescrizioni per la custodia e di stabilire un numero massimo di munizioni detenibili, nonché la definizione di 'arma camuffata', allo scopo di chiarirne il divieto assoluto.

Benché tale gruppo di disposizioni non costituisca recepimento in senso stretto di corrispondenti dettami della Direttiva, esso si collega in ogni caso a prescrizioni di carattere generale poste dalla stessa Direttiva o a specifiche disposizioni contenute in Direttive precedenti in materia, le cui norme di trasposizione nell'ordinamento nazionale hanno presentato oggettive criticità nella fase applicativa.

La relazione AIR dà specifico conto di ciascuna di tali disposizioni e delle relative ragioni.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale in tema di disciplina delle armi e delle munizioni è particolarmente composito e stratificato. La relativa disciplina, infatti, è distribuita parte nel regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e nel suo regolamento di esecuzione, e, per il resto, nella legge 18 aprile 1975, n. 110 e in varie altre fonti di rango legislativo e regolamentare, successivamente adottate sia in relazione all'evoluzione del settore, sia per esigenze di armonizzazione comunitaria.

Si ricordano, in particolare, la legge 25 marzo 1986, n. 85, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, recante attuazione della direttiva 91/477/CEE, il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, il decreto legislativo 29

settembre 2013, n. 121, la legge 12 novembre 2011, n. 183 e il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo schema di decreto legislativo integra o modifica talune disposizioni dei seguenti provvedimenti normativi in materia di armi e munizioni:

- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527 (v. art. 2 dello schema);
- il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (v. art. 3 dello schema);
- la legge 18 giugno 1969, n. 323 (v. art. 4 dello schema);
- la legge 18 aprile 1975, n. 110 (v. artt. 5 e 15 dello schema);
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (v. art. 6 dello schema);
- il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (v. art. 7 dello schema);
- la legge 6 dicembre 1993, n. 509 (v. art. 8 dello schema);
- la legge 21 dicembre 1999, n. 526 8 (v. art. 9 dello schema);
- il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 (v. artt. 10 e 15 dello schema);
- il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 (v. artt. 11 e 15 dello schema).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle regioni e delle autonomie locali. Infatti il provvedimento attiene a materie espressamente demandate alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere d) e h) della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

E' stata verificata l'assenza di rilegificazioni. Alcune disposizioni del provvedimento, anzi, si pongono come strumento di semplificazione normativa in quanto provvedono a sostituire il rinvio a fonti regolamentari, ancora da emanare, con norme immediatamente applicabili.

Si vedano, al riguardo:

- le previsioni di cui all'art. 3, lettere c) ed e) - rispettivamente di novella degli artt. 35 e 42 TULPS - in tema di comunicazione ai conviventi maggiorenni, compreso il convivente *more uxorio*, dell'acquisizione di un titolo legittimante l'acquisto di armi. Dette previsioni superano la necessità di adottare uno specifico regolamento, contemplato da entrambe le disposizioni novellate, di definizione delle modalità tecniche di adempimento dell'obbligo di informazione. In luogo di tale regolamento, è prevista una disposizione che vincola la materiale consegna del titolo stesso alla semplice sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, la cui eventuale falsità comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge per le false attestazioni e dichiarazioni; restano ferme, le specifiche sanzioni amministrative previste in caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione.

- le previsioni di cui all'art. 5, lett. f), che pone in capo all'Autorità di pubblica sicurezza la facoltà di determinare adeguate misure di custodia delle armi in relazione alle caratteristiche del luogo di detenzione, alla tipologia ed al numero delle armi e munizioni detenute, consentendo di calibrare le prescrizioni in relazione al caso concreto e alle sue peculiari caratteristiche di pericolosità. Viene così superata la necessità di adottare uno o più decreti del Ministro dell'interno - di assai problematica redazione - per la disciplina generale della custodia. La nuova previsione consentirà altresì di non gravare l'interessato di adempimenti ulteriori rispetto a quelli di volta in volta necessari, evitando regolamentazioni generali inevitabilmente orientate su elevati livelli di rischio, che potrebbero risultare sovrabbondanti in una serie di casi concreti;

- le previsioni di cui all'art. 7, nella parte in cui viene novellato l'art. 12 del D.L. n. 306/1992, consentendo all'Autorità di p.s. di prescrivere un numero massimo di munizioni detenibili in ciascun caso concreto, superando l'attuale previsione di un problematico decreto del Ministro dell'interno, mai emanato, di determinazione, in generale, delle modalità di attuazione di quell'articolo; anche tale nuova statuizione, similmente a quella indicata al punto precedente, ha l'effetto di evitare aggravii eccessivi per gli interessati in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative legislative vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Le norme di recepimento tengono conto della giurisprudenza in materia di acquisto di armi e munizioni. Non risultano giudizi pendenti presso le magistrature superiori in ordine ai punti oggetto del provvedimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario ma anzi ne costituisce piena trasposizione nell'ordinamento nazionale.

2) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione comunitarie vertenti sulla specifica materia.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

5) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

Peraltro, l'articolo 2 del decreto aggiorna le definizioni di 'arma da fuoco', 'parte di arma', 'munizione', 'tracciabilità', 'intermediario' e 'armaiolo', conformemente al disposto dell'art. 1, paragrafo 1 della Direttiva oggetto del recepimento. A tali definizioni viene aggiunta quella, già di uso comune ma non ancora oggetto di esplicita previsione normativa, di 'arma camuffata', che comprende qualunque arma fabbricata o trasformata in modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto. Tale nozione si rende necessaria al fine di chiarire che tali strumenti sono assolutamente vietati in ragione della loro intrinseca insidiosità, con un divieto riconducibile a quanto previsto dalla stessa Direttiva oggetto del recepimento, alla Cat. A, punto 3, dell'Allegato 1.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si proceduto con tecnica novellistica per la quasi totalità delle previsioni introdotte.

richiamate nella Parte 1^, punto n. 3 di questo documento.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti. E' invece espressamente abrogato il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 (v. art. 15, comma 2, lett. b), punto 1) .

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme aventi gli effetti indicati in titolo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sulla materia oggetto dello schema di decreto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi.

E' previsto un solo provvedimento attuativo di natura normativa discendente, contenuto nell'art. 12, comma 6, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministero della difesa e il Garante per la protezione dei dati personali, per la disciplina del nuovo sistema informatico dedicato per la tracciabilità, su base nazionale, delle armi da fuoco e delle munizioni nonché per lo scambio di dati con gli altri Paesi dell'Unione europea.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la redazione del provvedimento sono stati utilizzati dati già disponibili e non si è ritenuto necessario commissionarne altri.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

Titolo: Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2017/853, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi"

Allegata Tabella stima oneri informativi.

SEZIONE I - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Lo schema di decreto legislativo costituisce attuazione delle norme di delega contenute negli articoli 1, 2 e nell'Allegato A della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016-2017), che conferiscono al Governo la possibilità di adottare disposizioni per il recepimento della direttiva 2017/853/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che ha modificato la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

La direttiva (UE) 2017/853 si propone di migliorare alcuni aspetti della direttiva 'Armi' 91/477/CEE - che intendeva raggiungere un punto di equilibrio tra l'impegno a garantire una certa libertà di circolazione all'interno dell'Unione per alcune armi da fuoco e loro componenti essenziali e la necessità di inquadrare tale libertà mediante opportune garanzie di sicurezza - al fine di contrastare l'uso delle armi da fuoco per scopi criminali, anche in conseguenza dei recenti atti terroristici di matrice islamico-radicale.

La nuova direttiva comunitaria è infatti maturata a seguito dell'ondata di attentati terroristici commessi in Europa a partire dal 2015 con l'uso di armi da fuoco la cui acquisizione il cui impiego sono risultati agevolati da una regolazione difforme tra i vari Stati e comunque non più sufficiente ad assicurare livelli adeguati di sicurezza. Come evidenziato negli attacchi di Parigi e Copenhagen (gennaio e febbraio 2015), nel tentativo di attentato sul treno Thalys (agosto 2015) e negli attacchi del 13 novembre dello stesso anno a Parigi vi sono state, altresì, forme di collaborazione tra organizzazioni criminali e gruppi terroristici nell'acquisizione di armi da fuoco (anche acquistando su internet le parti di arma da assemblare).

Già a seguito dei primi attacchi terroristici avvenuti a Parigi, la Commissione Europea presentò una proposta emendativa della Direttiva armi n. 91/477/CEE - peraltro già emendata con la Direttiva 51/2008/UE - al fine di adeguarla a più stringenti esigenze di sicurezza e controllo della circolazione delle armi da fuoco in ambito comunitario.

In particolare, già nel contesto dei lavori del "Comitato sulle armi da fuoco", istituito dall'art. 13-bis della Direttiva 91/477/CEE, riunitosi con procedura d'urgenza il 18 novembre 2015, per

accelerare l'adozione del Regolamento sulla disattivazione delle armi - poi adottato con Regolamento di esecuzione (CE) 15 dicembre 2015, n. 2015/2403, della Commissione - vennero anticipati i seguenti argomenti oggetto di una proposta di modifica della Direttiva in parola: rimodulazione delle categorie delle armi con particolare riferimento alle B7; far rientrare nel campo di applicazione della Direttiva i collezionisti; introdurre esplicito divieto della vendita on-line di armi, con eccezione dei soggetti professionali; previsione di una marcatura europea delle armi; definizione di un sistema di scambio intracomunitario delle informazioni relative alle armi e ai loro detentori.

Parallelamente, sempre in ambito UE, ed in particolare presso il "Gruppo consiliare GENVAL", emergeva la necessità di emendare la Direttiva armi del 1991, emergendo, da un report di valutazione del Gruppo le seguenti criticità:

- le armi semiautomatiche autorizzate la cui trasformazione in armi automatiche proibite è molto semplice;
- l'inadeguatezza dei meccanismi di disattivazione che consentono una riattivazione delle armi disattivate;
- nessuna dichiarazione prevista per le armi disattivate;
- assenza di un marchio comune europeo;
- assenza di interconnessione fra i registri nazionali;
- assenza, nella Direttiva di una disciplina delle armi da allarme che possono essere convertite in armi da fuoco.

Successivamente, il 25 gennaio 2016, sempre nel contesto del Gruppo GENVAL, per l'esame di una proposta emendativa della Direttiva in questione, sono state affrontate le problematiche relative:

- alla marcatura delle armi, sorgendo l'opportunità che la direttiva contenga un esplicito richiamo alla marcatura anche delle componenti essenziali di un'arma finita;
- agli accertamenti sanitari in capo ai detentori di armi, previa introduzione di standard sanitari comuni;

Ed ancora, il Gruppo GENVAL, costantemente riunitosi nell'anno 2016, aveva, in tale fase, elaborato delle proposte emendative particolarmente rigorose - poi non adottate - relative al divieto assoluto di detenzione di tutte le armi da guerra e delle armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad armi da fuoco automatiche o dalle stesse derivate.

Con particolare riguardo al tema della marcatura delle armi ai fini della loro tracciabilità, al termine della procedura di valutazione in sede Genval, è scaturita una proposta del Consiglio che, unitamente alla proposta formulata dalla IMCO (Commissione Mercato interno e protezione dei consumatori) è passata al vaglio del Trilogo (Commissione, Consiglio e Parlamento europeo) per la stesura di un testo che prevedeva la marcatura della sola parte essenziale del *receiver* (castello o carcassa) e delle parti essenziali vendute separatamente, a fronte di una richiesta più rigorosa, presentata dalla Rappresentanza italiana e dagli esperti francesi, contraria a marcare il solo *receiver* e favorevole alla marcatura di tutte le componenti essenziali, anche se componenti di un'arma finita.

La stessa Commissione europea nella sua comunicazione del 28 aprile 2015, intitolata "Programma europeo sulla sicurezza", invocava la revisione della disciplina europea in materia.

Recependo queste sollecitazioni, l'obiettivo strategico della nuova direttiva è, dunque, il rafforzamento del quadro normativo europeo finalizzato al contrasto del traffico illecito di armi e parti di esse, tenuto conto delle vulnerabilità accertate, che richiedono più rigorosi standard di sicurezza con riguardo alle tipologie di armi ammissibili sul mercato, alla loro custodia da parte dei possessori nonché al controllo e al tracciamento di quelle circolanti, sia su base nazionale che in

ambito intra-comunitario, assicurando più efficaci canali di scambi informativi tra i Paesi dell'Unione.

In quest'ottica, la direttiva 853/2017 prevede, tra l'altro:

a. L'introduzione di norme più rigorose per le armi da fuoco più pericolose, onde garantire che non ne siano autorizzati l'acquisizione, la detenzione e gli scambi, fatte salve alcune deroghe limitate e debitamente motivate, eliminando dalla circolazione strumenti di spiccata pericolosità e riducendo le potenzialità offensive di altri tipi che rimangono invece consentiti (art. 4-bis).

In funzione di tali obiettivi la direttiva ha innanzitutto uniformato il novero delle armi proibite attraverso la variazione della categoria europea di appartenenza di talune tipologie (es.: le armi semi-automatiche somiglianti ad armi da fuoco automatiche nonché quelle di derivazione militare).

In particolare, l'ALLEGATO I prevede la proibizione dell'uso civile (caccia o tiro sportivo) di armi da fuoco progettate per uso militare, come l'AK-47 e l'M16, che sono dotate di selettore di fuoco e per le quali è possibile impostare manualmente la modalità di fuoco tra automatica e semiautomatica, nonché delle armi da fuoco semiautomatiche dotate di un caricatore fisso che consente di sparare un numero elevato di colpi e delle armi da fuoco semiautomatiche combinate con un caricatore amovibile ad alta capacità di colpi (modifica dell'allegato A).

Inoltre, sono state introdotte specifiche previsioni comuni, quali le limitazioni del numero dei colpi che possono essere contenuti dai caricatori o serbatoi di determinati tipi di armi, viene ribadito l'espresso divieto di circolazione di oggetti di particolare insidiosità quali le armi c.d. 'camuffate', è stata statuita la limitazione della possibilità di acquisto e possesso di determinate armi per uso sportivo soltanto agli effettivi praticanti l'attività agonistica in quanto iscritti a federazioni sportive riconosciute dagli Stati membri.

b. L'introduzione di un regime comune minimo, più rigoroso, in tema di requisiti soggettivi per l'acquisizione di un'arma, con particolare riguardo ai requisiti psico-fisici, di cui è imposto un monitoraggio periodico, comunque non superiore ai 5 anni, nonché norme più stringenti in tema di custodia delle armi da parte dei detentori.

c. L'introduzione di norme comuni dell'Unione in materia di marcatura, da applicarsi alle armi da fuoco o ai componenti essenziali fabbricati o importati dopo la data di entrata in vigore della direttiva (art. 4, par. 1-3), allo scopo di assicurare maggiori possibilità di controllo e di tracciamento della circolazione intra-comunitaria delle armi e delle loro parti;

d. La previsione che i dati relativi ad armi e componenti essenziali siano conservate nell'apposito archivio per 30 anni dopo la distruzione (art. 4, par. 4, c. 1);

e. L'istituzione di uno strumento di collegamento elettronico accessibile agli armaioli e agli intermediari, che consenta loro di trasmettere le informazioni alle autorità nazionali via e-mail o inserendole direttamente in una banca dati o altro registro (art. 4, par. 4, c. 2);

f. La previsione che gli Stati membri scambino con mezzi elettronici (dunque con estrema rapidità) le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate per i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro e le informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate in base all'affidabilità della persona interessata;

g. Il divieto di acquisizione di armi da fuoco per corrispondenza o comunque mediante contratto a distanza, ad es., on-line (art. 1, par. 12).

Infine, tenuto conto della necessità di rimuovere le differenze dei regimi normativi nazionali che attualmente possono ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza perseguiti e la necessità di disporre di sistemi di tracciamento non dimensionati su basi esclusivamente nazionali,

la Direttiva ha preso atto dell'esigenza di una maggiore uniformità a livello europeo delle terminologie in uso nel settore ed è per questa ragione che ha imposto l'adozione di una serie di definizioni comuni (arma da fuoco, componente essenziale, munizione, ecc.).

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'analisi svolta nella fase istruttoria del decreto legislativo in questione ha evidenziato che benché la vigente disciplina nazionale italiana, notoriamente tra le più rigorose a livello non solo europeo, sia già in linea con taluni dei nuovi obblighi comunitari, essa non corrisponde ai dettami della direttiva e richiede, pertanto, un adeguamento nei punti che seguono; tali punti sono oggetto dunque dell'intervento normativo, affinché gli obiettivi europei descritti nel paragrafo precedente siano perseguiti anche nell'ambito nazionale:

1. L'aggiornamento di talune definizioni, quali – tra l'altro – quelle di 'arma da fuoco', 'parte di arma', 'munizioni', 'armaiolo' e 'intermediario';
2. l'aggiornamento del regime di alcune tipologie di armi che la Direttiva ricomprende fra quelle proibite o il cui porto o detenzione sono soggetti a speciali sistemi autorizzatori;
3. le modalità di esecuzione della marcatura delle armi da fuoco e loro parti;
4. la creazione di un sistema informatico per lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri sulle autorizzazioni rilasciate per i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro e a quelle rifiutate in relazione all'affidabilità, connessa alla sicurezza, della persona interessata;
5. un più efficace controllo e monitoraggio dei titoli di acquisizione e detenzione delle armi, soprattutto per quanto riguarda la certificazione dell'idoneità psico-fisica che non può essere riesaminata ad intervalli superiori ai cinque anni;
6. la previsione di norme intese ad impedire l'accesso alle armi da fuoco da parte di persone non autorizzate, attraverso una più adeguata sorveglianza e nuove norme relative alla loro custodia in sicurezza, in rapporto al numero e alla categoria delle armi e munizioni stesse;
7. la disciplina delle procedure da seguire ai fini dello smaltimento e della eliminazione dalla circolazione delle armi e delle munizioni spontaneamente versate dai privati o che essi non possono più detenere.

Alcune delle disposizioni della Direttiva, di cui è emersa la necessità di recepimento nel diritto interno, non lasciano margini valutativi giacché impongono una trasposizione tecnicamente fedele nella sua corrispondenza. Per tali gruppi di disposizioni, dunque, non si può porre – in un bacino meramente nazionale – una questione di valutazione e di graduazione sul breve, medio o lungo periodo degli obiettivi perseguiti, che non possono essere riguardati se non in un ambito europeo.

Si tratta, in particolare, dell'aggiornamento delle definizioni indicate al punto 1. del paragrafo precedente, dell'aggiornamento del regime di alcune tipologie di armi e delle modalità di esecuzione della marcatura (punti 2 e 3 del medesimo paragrafo).

Nell'ambito dell'aggiornamento delle definizioni, è stata peraltro introdotta la nozione di "arma camuffata" e cioè qualunque arma fabbricata o trasformata in modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto (sono state prodotte, ad es., armi simulanti portachiavi, cellulari, persino carte di credito). Tale nozione, che si collega a quanto previsto dalla stessa Direttiva oggetto del recepimento, alla Cat. A, punto 3, dell'Allegato, si rende necessaria al fine di chiarire che tali strumenti sono assolutamente vietati in ragione della loro evidente insidiosità.

Quanto alle tipologie delle armi e alle novità intese a ridurre le situazioni di pericolo e la potenzialità offensiva, è previsto: che le armi da guerra trasformate in armi civili, nonché le armi da fuoco con caricatore a grande capacità possono essere utilizzate solo da tiratori sportivi iscritti a Federazioni riconosciute dal CONI (art. 13, comma 3, del decreto); il divieto assoluto di detenzione e porto delle armi semiautomatiche con calcio pieghevole o telescopico (art. 13, comma 5.); il divieto di utilizzazione a fini venatori delle predette tipologie di armi (art. 6); uno specifico regime transitorio che salvaguarda la possibilità di detenzione delle ripetute armi da parte dei possessori alla data di entrata in vigore del decreto (art. 15).

In relazione alle questioni elencate, invece, ai punti 4, 5, 6 e 7 del paragrafo che precede, sono maturate le seguenti opzioni e relativi obiettivi:

1. al fine di assicurare lo scambio di dati con mezzi elettronici con gli altri Stati membri è stata prevista la realizzazione, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di un sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni conforme agli standard uniformi stabiliti dall'Unione Europea, (v. l'art. 12 del decreto). La creazione di un nuovo sistema è apparsa necessaria stanti i limiti delle piattaforme attualmente in uso allo scopo (applicativo Mo.Ar. del CED). L'obiettivo della previsione è di realizzare una banca centralizzata dei dati relativi ad ogni transazione, trasformazione o modifica irreversibile dell'arma, comprendente i dati identificativi dei fornitori, degli acquirenti, dei detentori dell'arma, del titolo abilitativo all'acquisto e del prezzo corrisposto, che consenta sia l'interazione con gli altri Stati membri, sia di disporre di un patrimonio informativo completo ed aggiornato, ai fini di un più efficace controllo del settore da parte dell'Autorità di p.s..

La previsione, pur prevedendo per gli operatori l'obbligo di immissione nel sistema dei dati relativi alle operazioni eseguite, non comporta per essi nuovi o più gravosi oneri, giacché è precisato che tale adempimento costituisce valida modalità di assolvimento (assai più moderna e verosimilmente più agevole) degli attuali obblighi di legge concernenti la registrazione delle operazioni eseguite secondo standard non più adeguati.

2. Quanto al regime dei controlli sull'affidabilità personale e psico-fisica dei possessori a qualsiasi titolo di armi, le novità introdotte riguardano:

a. l'obbligo per i detentori di armi comuni da sparo (ad eccezione dei collezionisti di armi antiche) di presentare, con cadenza quinquennale, il certificato medico attestante l'assenza di rilevanti patologie, in attesa del varo del regolamento di competenza del Ministro della Salute, destinato a disciplinare anche le specifiche verifiche da espletarsi per accertare l'abuso di stupefacenti e di alcool (art. 13, comma 2, del decreto). Per i soggetti muniti di licenza di porto d'armi resta fermo l'obbligo di produrre la certificazione medica con la domanda di licenza e in occasione di ogni rinnovo;

b. la riduzione a cinque anni (da sei) della validità delle licenze per l'esercizio di tiro a volo e della caccia (v. rispettivamente gli artt. 4 e 6, lett. b.), al fine di assicurare il recepimento della previsione della Direttiva che stabilisce la verifica sanitaria almeno quinquennale anche per i titolari di porto d'arma;

c. la rimodulazione dell'obbligo di informazione ai conviventi dell'avvenuto rilascio di un titolo abilitante all'acquisizione di armi, introdotto dall'art. 36, comma 1, lett. h), della legge comunitaria 2008 in sede di recepimento della Direttiva 2008/51/CE, ma in pratica non operativo per la mancanza del previsto regolamento recante la disciplina delle modalità tecniche attuative dell'obbligo stesso. La verificata difficoltà di formulare e predisporre tale regolamento ha suggerito di superare tale previsione condizionante attraverso una nuova disciplina dell'obbligo, attuato sostanzialmente attraverso il meccanismo dell'autocertificazione dell'avvenuto assolvimento quale presupposto del materiale rilascio

del titolo. In tal modo, è possibile dare immediata attuazione all'onere di informazione ai conviventi del detentore delle armi, rendendo effettive le prescrizioni in questione, e consente di reprimere eventuali omissioni o abusi del dichiarante mediante sanzioni, a seconda dei casi, amministrative o penali nonché con i provvedimenti in materia di ritiro delle armi di cui agli artt. 39 e 43 TULPS.

3. Al fine di adeguare compiutamente alle previsioni comunitarie la disciplina della sorveglianza e della custodia delle armi e delle munizioni, le novità introdotte riguardano:

a. La previsione della facoltà, in capo all'Autorità di pubblica sicurezza, di determinare adeguate misure di custodia delle armi in relazione alle caratteristiche del luogo di detenzione, nonché alla tipologia ed al numero delle armi e munizioni detenute (v. art. 5, lett. f. del decreto). La previsione ha il vantaggio di calibrare le prescrizioni agli effettivi livelli di rischio del caso concreto, superando l'attuale previsione (v. l'art. 20 della L. n. 110/1975) di uno o più decreti del Ministro dell'interno per la disciplina generale della custodia. Ciò consentirà di non gravare gli interessati di adempimenti ulteriori o eccessivi rispetto a quelli di volta in volta necessari, considerando che l'individuazione di criteri generali ed astratti determinerebbe l'adozione di prescrizioni orientate su livelli massimi che potrebbero risultare sovrabbondanti in una serie di casi concreti; restano fermi, ovviamente, quali limiti della discrezionalità dell'Autorità di p.s., l'obbligo di adeguata motivazione ed il principio generale di proporzionalità.

b. La riformulazione della norma che consente l'imposizione di un numero massimo di munizioni detenibili (v. art. 7, nella parte in cui ha novellato l'art. 12 del D.L. n. 306/1992); anche tale previsione si collega all'articolo 1, par. 6, della Direttiva e muove in direzione di dare effettività ad una limitazione già prevista dall'ordinamento nazionale, ma resa di complessa attuazione dalla previsione di un problematico decreto del Ministro dell'interno (v. l'art. 12, comma 2, del D.L. n. 306/1992) di determinazione delle modalità di attuazione, mai adottato, evitando altresì aggravii eccessivi per gli interessati in relazione alle circostanze di ciascun caso concreto.

4. Al fine di favorire l'eliminazione dalla circolazione e la distruzione delle armi e delle munizioni spontaneamente versate dai privati o che essi non possono più detenere, sono state previste nuove disposizioni a completamento della disciplina vigente in tema di rottamazione e smaltimento (v. artt. 3 e 5 del decreto, nelle parti in cui novellano rispettivamente gli artt. 31 TULPS e 11 della L. n. 110/1975).

Si tratta di disposizioni che rispondono anche alle previsioni della Direttiva relative all'obbligo per gli Stati di conoscere in modo certo non solo la data di fabbricazione delle armi, ma pure quella della loro distruzione.

In quest'ottica è stata introdotta la possibilità di rottamazione delle armi e parti di esse presso le stesse fabbriche, allo scopo di risolvere le criticità connesse alle fasi di produzione e consentire lo smaltimento dei prodotti difettosi con semplificazione degli oneri burocratici a carico degli operatori economici (art. 3, comma 1, lett. a), del decreto). Tale innovazione semplifica, altresì, l'attività di controllo da parte degli operatori di polizia che possono verificare la rispondenza delle annotazioni nei registri di p.s.. Inoltre, lo smaltimento degli scarti di produzione da parte del fabbricante risponde alla logica imprenditoriale e sgrava l'onere economico dai contribuenti sottraendo i relativi costi a carico della spesa pubblica, come avverrebbe se lo smaltimento fosse svolto solo dalle Direzioni di Artiglieria, come ora previsto.

La previsione di una disciplina di dettaglio per la rottamazione delle armi versate dai privati all'Autorità di P.S. permetterà, invece, lo smaltimento delle armi e munizioni giacenti presso gli uffici della Polizia di Stato e le caserme dei Carabinieri, consentendo da un lato

l'eliminazione dalla circolazione delle stesse e dall'altro risolvendo le criticità in tema di obblighi di custodia delle armi nei citati locali di deposito, evitando l'accumulo di armi e munizioni che determina evidenti pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica.

5. Infine viene riformulato il divieto di compravendita di armi per corrispondenza, al fine di comprendere anche gli acquisti *on-line*, introducendo un generale divieto di vendita a distanza, ad eccezione degli operatori economici e dei soggetti comunque autorizzati.

C) *La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;*

Gli indicatori saranno costituiti:

- quanto all'istituenda banca dati nazionale presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella prima fase attuativa, dal grado di avanzamento fisico ed implementazione del relativo progetto sulla base di un apposito cronoprogramma e, a regime, dai dati statistici relativi agli scambi di informazioni intervenuti con gli altri Stati membri e a quelli relativi alle attività di controllo delle Forze dell'Ordine, che dovrebbe risultare agevolata dalle novità introdotte, nonché all'attività sanzionatoria svolta dalle medesime;

- quanto alle disposizioni in tema di eliminazione dalla circolazione di armi dismesse da privati, dai dati statistici relativi alle armi consegnate agli Uffici di polizia, ai provvedimenti di ritiro cautelare eseguiti, alla riduzione delle giacenze presso gli stessi Uffici e al numero di armi avviate alla rottamazione;

- quanto alle previsioni del decreto che riguardano il controllo dei soggetti autorizzati all'acquisizione di armi e la loro custodia, dai dati statistici relativi ai titoli autorizzatori rilasciati, denegati o revocati dalle Autorità provinciali di p.s. e al loro andamento periodico, anche in rapporto alla tipologia delle licenze;

- quanto alle altre previsioni del decreto, comprese quelle intese a limitare la pericolosità delle armi ammesse alla circolazione e a favorirne la tracciabilità, gli indicatori non possono essere rappresentati se non dalle rilevazioni statistiche relative ai reati commessi con l'uso di armi da fuoco, ai controlli eseguiti e ai provvedimenti sanzionatori applicati dagli operatori di polizia.

Gli indicatori saranno valutati nell'arco temporale di due anni a partire dall'entrata in vigore del provvedimento, acquisendo gli elementi necessari per la predisposizione della VIR.

D) *L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Sono destinatari del provvedimento le imprese di settore, operanti in forza della licenza di cui all'art. 31 T.U.L.P.S. per la fabbricazione di armi comuni da sparo o per la relativa vendita al dettaglio; gli intermediari di armi comuni da sparo, muniti di licenza di cui all'art. 31-bis del T.U.L.P.S.; i soggetti privati detentori di armi, o titolari di licenza di porto d'armi uso caccia o per il tiro a volo.

Per quanto riguarda gli operatori economici del settore attivi in Italia, in base ai dati disponibili - acquisiti direttamente dalle Questure, mediante il portale sulle statistiche, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - confrontati con quelli forniti dall'Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni (ANPAM), si rappresenta che:

- le imprese produttrici di armi civili sono n. 219, di cui la gran parte ha la sede produttiva in Val Trompia (n. 85);

- le armerie, ossia le rivendite al dettaglio, risultano nel numero di 1158, di cui 641 per la riparazione;
- gli intermediari di armi costituiscono in Italia una categoria imprenditoriale di dimensioni assai ridotte, risultando rilasciate per tale attività soltanto n. 16 licenze.

Si precisa che, in entrambi i casi, si tratta di attività economiche, per il cui esercizio è necessario il rilascio di una licenza, ai sensi dell'art. 31 TULPS in capo ad una persona fisica.

Per completezza, in relazione ad altre tipologie di imprese nazionali non appartenenti allo specifico settore produttivo (e, quindi, prive della licenza di cui all'art. 31 del T.U.L.P.S.) ma che potrebbero risultare destinatari indiretti del provvedimento, in base ai dati forniti dall'Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni (ANPAM), si riportano i dati che seguono:

- i fornitori specializzati, ovvero i produttori di componenti per armi (calci, impugnature, ottiche, ecc.) ed i terzisti (servizi di incisione) sono in tutto n. 156;
- i fornitori generici di materiali e componenti e di altri prodotti e servizi per il settore, quali incassatura, ramponatura, servizi tecnici, contabili, ecc., sono stati stimati in n. 431 imprese.

Per quanto concerne i volumi produttivi, che vedono l'Italia quale maggiore produttore europeo, la stima annuale di armi destinate al mercato civile (sia lunghe che corte) ammonta a circa n. 650.000.

Per quanto concerne, infine, i soggetti privati, a quanto emerge dal portale statistiche in uso presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si rappresenta che risultano:

- n. 738.602 titolari di licenza di porto di fucile uso caccia in corso di validità;
- n. 584.978 titolari di licenza di porto di fucile per il tiro a volo;
- n. 18.452 titolari licenza di porto d'armi per difesa personale;
- n. 56.888 titolari licenza porto d'arma corta e lunga in quanto guardie particolari giurate;
- il dato complessivo è di 1.398.920 licenze attive;
- il numero dei detentori di armi è pari a 882.553.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Pur trattandosi di norme che perseguono finalità di ordine e sicurezza pubblica e pur contenendo la direttiva 853/2017 disposizioni precettive che non lasciano spazi di discrezionalità al legislatore nazionale in ordine alla loro trasposizione, si è proceduto comunque, come in passato, ad invitare presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza i rappresentanti delle Associazioni maggiormente rappresentative del settore interessato sia imprenditoriale che privato. In particolare il 6 febbraio 2018 si è tenuta una riunione cui hanno partecipato rappresentanti dell'Anpam (Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni Sportive e Civili) il Consorzio Armaioli italiani (che comprende le imprese individuali e le società, in qualsiasi forma costituite, che esercitano attività di produzione, lavorazione, riparazione, importazione, esportazione e commercio di armi o parti di esse o di materiali, beni e servizi comunque connessi con dette attività) e Assoarmieri (Associazione che rappresenta il 90% del mercato nazionale).

Gli *stakeholders* hanno manifestato la loro contrarietà rispetto al contenuto della direttiva rispetto alla quale hanno preannunciato l'attivazione di rimedi giurisdizionali in sede unionale, pertanto non si sono registrate criticità rispetto agli interventi prospettati sulla normativa nazionale in quanto meramente esecutivi delle previsioni comunitarie.

La direttiva, infatti, è stata contestata dagli operatori del settore, soprattutto nelle parti che non lasciano margini di discrezionalità attuativa agli Stati membri, per il loro effetto di restringimento

del mercato e di prevedibile contrazione dei volumi delle vendite con riferimento alle armi rientranti nelle categorie A6, A7, ma soprattutto A8.

In sostanza, le restrizioni introdotte nel commercio di tali tipologie di armi (v. quanto riportato nella Sezione 1A), e l'inasprimento dei requisiti soggettivi richiesti per l'acquisizione delle stesse sono stati oggetto di contestazione sotto il profilo del rispetto del principio della proporzionalità, ritenendosi eccessivamente sacrificati gli interessi dei produttori e dei commercianti. Per converso le associazioni consultate non hanno formulato alcuna riserva in ordine ai contenuti del presente provvedimento in sé considerato, neppure in termini di proposte di recepimento di contenuto alternativo a quelle prospettate, laddove alternative attuative erano consentite.

All'evidenza, le riserve manifestate dagli operatori si contrappongono agli stessi obiettivi di fondo dell'intervento europeo e, quindi, non si sono e non potevano tradursi in indicazioni utilizzabili ai fini del presente provvedimento, che non può esimersi, invece, da una puntuale trasposizione dei precetti della direttiva.

Pertanto, la procedura di consultazione svolta non ha permesso l'acquisizione di elementi o indicazioni utili per la costruzione di opzioni alternative di regolazione nelle parti in cui esse sono tecnicamente e giuridicamente ammissibili.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

Come riportato nella Sez. 1A, l'intervento normativo corrisponde ad una norma di delega contenuta nella Legge di delegazione europea 2016-2017 ai fini del completo recepimento della direttiva europea in premessa.

L'analisi condotta nella fase istruttoria è stata finalizzata ad individuare gli scostamenti tra le prescrizioni europee, da recepire, e la vigente disciplina nazionale, e, conseguentemente, la presenza di parti di tale direttiva rispetto alle quali l'opzione zero fosse giuridicamente ammissibile per la non necessità di trasposizione di norme comunitarie nell'ordinamento interno.

Tali parti sono state individuate nei paragrafi della direttiva relativi, in particolare, ai requisiti generali richiesti per l'acquisizione di armi e di munizioni allo scopo di prevenire abusi da parte degli stessi, alla disciplina degli obblighi di custodia e sorveglianza delle armi, alla disciplina del tiro sportivo, delle armi da segnalazione e da allarme, alla previsione che i dati relativi alle transazioni private aventi ad oggetto armi e componenti essenziali siano conservate in apposito archivio per 30 anni dopo la distruzione.

Rispetto a tali parti l'opzione zero è stata effettivamente prescelta e praticata, in quanto la normativa nazionale non necessitava di adeguamento.

E' stata, invece, riscontrata la presenza di disposizioni della direttiva rispetto alle quali la disciplina nazionale vigente non è in linea con la disciplina dell'Unione e che pertanto impongono un intervento di trasposizione di pari fonte normativa (si tratta dei punti elencati nella medesima Sezione 1B).

Rispetto a tali punti, disciplinati a livello di normativa primaria, l'opzione zero equivarrebbe ad una volontaria violazione del diritto dell'U.E., con l'esposizione dell'Italia ad una procedura di infrazione comunitaria e, pertanto, tale opzione era da considerare inammissibile.

Il mancato recepimento delle norme eurounitarie in questione, dall'altro lato, lascerebbe irrisolti taluni problemi applicativi, nei medesimi segmenti interessati dal diritto dell'Unione, richiamati e descritti nella Sezione 1B.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Come evidenziato nella sezione precedente, poiché la Direttiva prevede l'armonizzazione delle norme nazionali primarie relativamente ai profili oggetto del suo intervento di modifica della precedente Direttiva del 1991, il recepimento non può che muovere sul piano della modifica legislativa.

D'altra parte, alcuni dei punti oggetto del provvedimento di recepimento, come evidenziato nella Sezione 1B, non ammettevano opzioni alternative ad un intervento di trasposizione rigorosamente attuativo delle prescrizioni europee, sostanzialmente senza margini di discrezionalità per gli Stati membri. Si tratta delle previsioni concernenti:

- l'aggiornamento di talune definizioni;
- l'aggiornamento del regime di alcune tipologie di armi che la Direttiva ricomprende fra quelle proibite o il cui porto o detenzione sono soggetti a speciali sistemi autorizzatori;
- le modalità di esecuzione della marcatura delle armi da fuoco e loro parti.

Quanto alle parti del decreto legislativo di recepimento, invece, di previsioni della Direttiva che ammettono margini per soluzioni normative di contenuto discrezionale, illustrate nella medesima Sezione 1B (creazione di un sistema informatico per lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri; misure per un più efficace controllo e monitoraggio dei titoli di acquisizione e detenzione delle armi, soprattutto per quanto riguarda la certificazione dell'idoneità psico-fisica del detentore; nuove norme intese ad una più adeguata sorveglianza e custodia in sicurezza; disciplina delle procedure da seguire ai fini dello smaltimento e della eliminazione dalla circolazione delle armi e delle munizioni comunque versate dai privati) non sono emerse soluzioni apprezzabilmente alternative a quelle previste dall'articolo né nell'ambito dell'elaborazione svolta presso i competenti Uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, né nel corso delle consultazioni eseguite con i soggetti rappresentativi richiamati nella Sezione 2.

Va considerato, tuttavia, al riguardo, che talune delle soluzioni adottate, ad esempio l'accorciamento di un anno (per portarlo da sei a cinque) della validità delle licenze di porto d'armi per uso di caccia e sportivo, costituivano la misura minima per l'adeguamento della disciplina nazionale ad una prescrizione europea (quale quella sui termini massimi di ripetizione degli esami psico-fisici sui titolari di porto d'armi) formulata in termini tassativi e comunque tali da non lasciare agli Stati membri ampi margini valutativi (v. Sezione 1B).

Altre soluzioni previste nel decreto - quali quelle relative alla rimodulazione dell'obbligo di informazione ai conviventi dell'avvenuto rilascio di un titolo abilitante all'acquisizione di armi, alla facoltà dell'Autorità di pubblica sicurezza di determinare adeguate misure di custodia delle armi in relazione alle caratteristiche del caso concreto o di limitare il numero delle munizioni detenibili (v., anche per esse, la Sezione 1B) - costituiscono, invece, a loro volta, una correzione di disposizioni già in vigore, adottate in recepimento delle precedenti direttive in materia e rivelatesi inefficaci o di difficile o impossibile attuazione. Le relative previsioni corrispondono, perciò, allo scopo di conseguire gli obiettivi strategici della presente e delle precedenti direttive europee in materia, correggendone le precedenti disposizioni di recepimento sulla scorta della negativa esperienza applicativa maturata.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) *Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta*

I vantaggi cui il provvedimento tende corrispondono agli obiettivi della direttiva oggetto di recepimento indicati nella sezione IA. In sintesi, standard di sicurezza maggiori anche grazie ad una disciplina uniforme in ambito europeo con riguardo a:

- eliminazione o restrizioni nella circolazione di alcune tipologie di armi da fuoco di particolare potenzialità offensiva (armi rientranti nelle categorie A6, A7, e soprattutto A8, divieto delle armi camuffate)
- riduzione delle potenzialità offensive delle armi delle tipologie consentite;
- divieto di acquisizione di armi da fuoco per corrispondenza o comunque mediante contratto a distanza, ad es., *on-line*;
- controllo periodico dei requisiti soggettivi e psico-fisici dei detentori di armi;
- custodia e sorveglianza delle armi;
- tracciamento con sistemi informatici della circolazione intracomunitaria di tutte le armi da fuoco e delle loro parti essenziali;
- più efficaci canali di scambi informativi tra i Paesi dell'Unione.

Tra i vantaggi attesi dal provvedimento vi è anche, allorché detto sistema informatico sarà attivo, la possibilità di fruire di una banca dati nazionale aggiornata che dovrebbe favorire l'efficacia, la selettività e, quindi, la funzionalità dei controlli di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria nel settore.

Quanto ai possibili svantaggi a carico degli operatori economici del settore, possono segnalarsi gli effetti di restringimento del mercato relativamente alla produzione e al commercio di talune tipologie di armi, circostanza – però – che costituiva uno degli obiettivi di fondo dell'intervento europeo, rispetto alle medesime tipologie di armi, di forte potenzialità offensiva.

Per il resto, si rimanda alle considerazioni svolte nel paragrafo C) di questa sezione.

B) *l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;*

L'intervento non comporta nuovi oneri per gli operatori economici del settore. Riguardo alle attività delle imprese del settore, sono state specificate le modalità di taluni obblighi già sussistenti a carico dei produttori, degli assemblatori, degli importatori e degli intermediari di armi, con previsioni che comunque corrispondono agli obiettivi generali perseguiti dalla Direttiva ed esplicitati nelle sue premesse (si richiama, in particolare, l'obbligo di marcatura delle armi e delle canne intercambiabili, illustrato nella sez. 2).

C) *l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.*

Gli adempimenti introdotti per il conseguimento degli obiettivi, più volte richiamati, dal decreto legislativo, suscettibili di valutazione in termini di onerosità a carico di cittadini e imprese, da un lato, e degli uffici pubblici, dall'altro, sono in via di principio costituiti:

- a) dalla riduzione di un anno (da 6 a 5 anni) della validità delle licenze di porto d'armi per uso di caccia e sportivo;
- b) dall'obbligo di produzione di certificazione medica almeno quinquennale per i meri detentori di armi e di munizioni, fatta eccezione per i collezionisti;
- c) dalle modalità di esecuzione della marcatura delle armi da fuoco e loro parti;

- d) dall'autocertificazione di aver informato i conviventi sull'avvenuta acquisizione della disponibilità di un'arma;
- e) dagli obblighi di immissione dei dati relativi alle transazioni eseguite nel sistema informatico per il tracciamento delle armi e delle munizioni e per lo scambio di informazioni al riguardo con gli altri Stati membri;
- f) dalla previsione di obblighi di custodia delle armi da fuoco e delle relative munizioni, gravanti sulle persone autorizzate, stabiliti dall'Autorità di p.s. in relazione alle caratteristiche di ciascun caso concreto;
- g) dalla procedure da seguire ai fini dello smaltimento e della eliminazione dalla circolazione delle armi e delle munizioni spontaneamente versate dai privati o che essi non possono più detenere.

Quanto alle misure di cui alla lettera a), esse comportano un potenziale incremento delle pratiche da trattare per gli Uffici di polizia in un arco temporale pluriennale, benchè la misura si applichi solo dal primo rinnovo, mentre per gli interessati l'accorciamento del termine di validità della licenza comporta, all'inverso, nel caso che intendano procedere a successivi rinnovi, una maggiore frequenza degli stessi e, corrispondentemente, un potenziale incremento dei costi.

Peraltro, l'incremento degli oneri, sia per gli Uffici di polizia che per gli interessati, risulta all'evidenza pressochè irrilevante, tenuto conto che non sono previste variazioni della documentazione occorrente né aggravii del procedimento di valutazione delle domande di rinnovo e che, per ciascun titolare della licenza di porto d'armi, si potrà avere una procedura di rinnovo in più solo a partire dal quinto rinnovo, dunque non prima di almeno 25 anni.

Quanto agli oneri economici aggiuntivi per gli interessati, è evidente la inutilità di una loro attuale quantificazione, tenuto conto delle tante variabili che potrebbero influenzarne l'importo su un arco temporale così lungo, fermo restando che nell'immediato lo schema di decreto legislativo non comporta alcuna variazione dei costi di rinnovo delle licenze.

Quanto alle misure sub lettera b) i nuovi oneri per gli uffici di polizia sono costituiti soltanto dalla raccolta e dalla tenuta nel fascicolo di ciascun detentore, agli atti, dei certificati medici prodotti dagli interessati ogni 5 anni, con un'attività di impatto funzionale irrilevante, tanto più tenuto conto delle nuove tecnologie archivistiche in uso.

Si tratta, comunque, di un onere nuovo per i detentori di armi che, a fronte di un rinnovo quinquennale della certificazione medica di idoneità, è motivato e controbilanciato – anche in tal caso - dalla maggior prevenzione rispetto al pericolo di abusi connessi alla possibile variazione nel tempo delle condizioni psico-fisiche degli interessati, prima oggetto di controllo solo nel momenti iniziale.

Le novità introdotte in tema di marcatura delle armi (lettera c) non hanno alcun impatto sui privati cittadini, mentre, per quanto concerne i produttori e gli importatori di armi e loro parti, già tenuti a tale obbligo, esse si limitano a precisare che a tale adempimento occorre provvedere '*senza ritardo*', non variandone i contenuti né introducendo nuovi o maggiori oneri.

Quanto agli oneri informativi di cui al (lettera d) gli stessi sono stati quantificati secondo l'allegata tabella in ossequio a quanto previsto dal DPCM 25.1.2013.

In particolare atteso che l'autocertificazione di aver informato i conviventi avviene nell'ambito del procedimento per il rilascio del nulla osta alla detenzione o della licenza di porto d'armi, si è tenuto conto solo del tempo occorrente per il riempimento dell'ulteriore campo nella modulistica che già oggi è disponibile sui siti delle Questure e degli Uffici di polizia. Pertanto il costo medio è stato ottenuto calcolando il costo determinato da questa nuova procedura, che è

certamente classificabile come di difficoltà bassa, per il numero di detentori e titolari di licenze di porto d'armi, che saranno tenuti a fare questa comunicazione ad ogni rinnovo.

Quanto agli oneri a carico degli operatori privati di immissione di dati relativi alle transazioni eseguite nel sistema informatico da istituire presso il Dipartimento della P.S. (lettera e), va precisato, innanzitutto, che tale adempimento (previsto dall'art. 12 dello schema di decreto), peraltro da eseguirsi con modalità stabilite con apposito decreto ministeriale da emanarsi successivamente, realizza l'informatizzazione delle informazioni contenute nei registri di cui all'articolo 35 e, relativamente alle munizioni, all'articolo 55 del TULPS, la cui tenuta e conservazione in appositi registri vidimati dall'Autorità di p.s. è ora obbligatoria per gli stessi operatori e viene superata dal nuovo sistema. La previsione, pertanto, non comporta nuovi oneri informativi ma solo una diversa, verosimilmente più agevole, modalità di immissione dei medesimi dati, atteso il passaggio dal supporto cartaceo a quello informatico.

Anche la previsione (lettera f) della facoltà, in capo all'Autorità di pubblica sicurezza, di determinare adeguate misure di custodia delle armi in relazione alle caratteristiche del caso concreto non integra oneri nuovi, prima inesistenti, a carico delle persone autorizzate al porto, all'acquisto o alla detenzione di armi da fuoco e munizioni. Infatti, tale possibilità risponde comunque alla previsione generale di cui all'art. 9 del TULPS e, comunque, a tale disposizione si rifanno le Autorità di p.s. in mancanza del decreto ministeriale di disciplina generale della custodia previsto dall'art. 20 della L. n. 110/1975. La nuova previsione, dunque, ha carattere ricognitivo e di precisazione, dando definitiva certezza di legalità ad una prassi tradizionalmente e sistematicamente messa in atto in mancanza del regolamento predetto, senza introdurre nuovi oneri a carico dei privati.

Quanto alle previsioni in tema di smaltimento e rottamazione delle armi e delle munizioni (lettera g), esse riguardano un'attività comunque già prevista benché di difficile attuazione a causa della mancanza di una chiara copertura finanziaria e di una compiuta disciplina della procedura da seguire ai fini della distruzione, compresa l'indicazione dei soggetti che possono o che sono tenuti a provvedere ad essa: le nuove disposizioni ne quantificano la spesa, prevedono le coperture occorrenti, e stabiliscono la possibilità di rottamazione delle armi e parti di esse presso le stesse fabbriche, quanto a quelle non ancora immesse sul mercato, o presso il competente Comando o Reparto delle Forze Armate, negli altri casi. Le nuove disposizioni, pertanto, non introducono nuovi oneri a carico di privati e di uffici pubblici, puntando piuttosto a superare incertezze rivelatesi paralizzanti di attività già doverose. I dati relativi al numero e alle giacenze attuali di armi da fuoco da rottamare non sono di carattere pubblico.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione

Non si ravvisano fattori prevedibili che potrebbero condizionare o impedire l'attuazione delle nuove norme.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento correttivo non ha impatti significativi sulle attività d'impresa, salvi gli effetti lamentati dagli operatori del settore di un restringimento del mercato relativamente alla produzione e al commercio di talune tipologie di armi, circostanza – però – che costituiva uno degli obiettivi stessi dell'intervento europeo, rispetto alle medesime tipologie di armi, di forte potenzialità offensiva.

D'altra parte, poiché le misure introdotte si applicheranno uniformemente su tutto il mercato europeo, anche relativamente alle attività di importazione di armi, il provvedimento non ha incidenza sul funzionamento concorrenziale del mercato, né esso limita in alcun modo, neppure indiretto, il numero e la tipologia degli operatori economici del settore, né riduce le possibilità competitive attraverso nuove o diverse restrizioni della loro attività o attraverso incentivi/disincentivi, anche indiretti, della loro attività.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Sono responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio le Prefetture-UTG e le Questure nonché gli uffici della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri ubicati sul territorio nazionale che hanno il compito di vigilare sulla corretta attuazione delle norme in materia di rilascio e rinnovo delle licenze di polizia. Inoltre tutte le Forze di polizia, nell'ambito della propria attività funzionale, possono riscontrare le violazioni alla disciplina in materia di armi.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Il testo del decreto sarà pubblicato sui siti istituzionali del Ministero dell'Interno e della Polizia di Stato e sarà oggetto di una o più direttive alle Prefetture-UTG e alle Questure.

In ogni caso, le novità recate dal provvedimento saranno oggetto di specifica attività informativa nell'ambito dell'annuale campagna di comunicazione predisposta dal Dipartimento P.S.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Per il monitoraggio degli effetti dell'iniziativa normativa, si farà riferimento, nella prima fase attuativa, alle periodiche elaborazioni statistiche elaborate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza sulla base dei dati trasmessi dalle Questure e dalle Prefetture, confrontate anche con i dati in possesso dell'Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni (ANPAM), con riferimento agli indicatori cennati nella Sezione 1[^], par. C).

Allorché sarà operativo, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, di cui si è detto nella medesima Sez. 1[^], par. B), da realizzare entro l'anno 2019, si potrà disporre di una banca dati assai più completa ed affidabile anche ai fini della valutazione dell'efficacia delle nuove disposizioni.

Quanto alla realizzazione fisica di tale sistema, ne sarà monitorato lo stato di avanzamento sulla base di un apposito cronoprogramma e periodici report.

In ogni caso, si farà altresì riferimento alla quantità e alla qualità delle eventuali situazioni di criticità ovvero alle risultanze positive segnalate agli Uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza dagli Uffici di polizia, dagli operatori economici del settore ed anche dalla società civile, anche al fine di rappresentare in fase ascendente alla Commissione europea l'opportunità dell'adozione di eventuali Atti di esecuzione e di adeguamenti della disciplina comunitaria.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

I meccanismi di revisione del provvedimento in questione corrispondono alle previsioni della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (recante *'Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea'*) che attribuisce

in via generale al Governo il potere di adottare, entro 24 mesi dalla data della loro entrata in vigore, disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea.

Inoltre, l'art. 17 della Direttiva stabilisce che entro il 14 settembre 2020, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della Direttiva medesima anche ai fini di una verifica della sua adeguatezza e dell'opportunità di eventuali modifiche. A tali momenti di verifica si farà riferimento ai fini di eventuali interventi correttivi del provvedimento.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Gli aspetti da considerare prioritariamente in fase di attuazione del decreto e ai fini della VIR, da eseguire con cadenza biennale, sono costituiti:

- dall'andamento degli indici statistici dei reati commessi con l'uso di armi da fuoco;
- dall'andamento dei dati statistici relativi ai titoli autorizzatori rilasciati, denegati o revocati dalle Autorità provinciali di p.s., anche in rapporto alla tipologia delle licenze;
- dall'andamento dei dati statistici relativi ai controlli di polizia eseguiti, ai provvedimenti sanzionatori applicati nonché dalle risultanze relative all'impatto delle nuove disposizioni sul grado di semplicità, efficacia e chiarezza di tali controlli;
- dal numero delle armi dismesse dai privati, spontaneamente o su disposizione dell'Autorità di polizia, ed eliminate dalla circolazione con avviamento alla rottamazione, anche sotto il profilo della riduzione delle giacenze in essere presso gli Uffici territoriali di polizia;
- dal grado di avanzamento fisico e successivamente dall'effettivo funzionamento del progetto di sistema informatico dedicato al tracciamento delle armi e delle munizioni;
- dai dati e dalle risultanze operative relativi alle interazioni e agli scambi di informazioni con gli altri Stati membri.

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il provvedimento non introduce norme più restrittive rispetto a quanto previsto dalla Direttiva comunitaria oggetto di recepimento.

Al contrario, salvi i punti oggetto di specifica armonizzazione, descritti nella Sezione 1, la normativa europea fa propri taluni degli istituti e misure di tutela da tempo in essere nell'ordinamento italiano in tema di marcatura delle armi e delle loro parti, di limitazione della capienza dei caricatori o serbatoi delle armi destinate all'impiego civile, di limitazione dell'utilizzo di alcune tipologie di armi ai soli fini sportivi, nonché di divieto di fabbricazione di armi-giocattolo trasformabili in armi vere. Pertanto, rispetto a tali istituti non si è reso necessario alcun intervento di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni della Direttiva.

Tabella relativa agli oneri informativi di cui alla Sez. 5 C), punto d)

RILEGGERE IL TOTALE DEI ONERI INFORMATIVI								
Obbligazione informativa	Denominazione	livello di rischio	costo in minuti	Costo medio	numeri detentori	valore di mercato in euro	Frequenza	Costo totale in euro
1	indicazione familiari conviventi	I	20	5,00	882.553		1	4.412.765,00
2	indicazione familiari conviventi	I	20	5,00		1.398.920	1	
Saldo								4.412.765,00